SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 agosto 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle dogane

Agenzia delle entrate

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 138

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 21 giugno 2004.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

04A07683 - 04A07684

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 luglio 2004, n. **198.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 22.795 annui, a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE FOR THE PREVENTION, INVESTIGATION AND REPRESSION OF CUSTOMS OFFENCES

The Government of the Italian Republic and the Cabinet of Ministers of Ukraine, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

CONSIDERING that offences against customs legislation are prejudicial to the economic, fiscal, social, commercial, industrial and agricultural interests of their respective Countries as well as to the legitimate interest of trade;

CONVINCED that action against customs offences can be made more effective by close co-operation between their Customs Administrations;

CONSIDERING the importance of accurate assessment of customs duties and other taxes collected at importation or exportation and of ensuring proper enforcement of measures of prohibitions, restrictions and controls, the latter including also those on the enforcement of the legal provisions and regulations on counterfeit goods and registered trademarks;

CONSIDERING that narcotic drugs and psychotropic substances trafficking represents a danger for public health and society;

HAVING REGARD TO the relevant instruments of the Customs Cooperation Council, in particular the Recommendation on mutual administrative assistance of 5 December 1953;

HAVING REGARD ALSO TO the provisions of the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988, including those listed in the annexes to aforesaid Convention.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

CHAPTER I
DEFINITIONS

Article 1

For the purposes of this Agreement:

a) "customs laws" shall mean such laws and regulations enforceable by the two Customs Administrations with respect to:
- the importation, exportation, transit and storage of goods and capitals, including means of payment;
- the collection, guarantee and refund of duties and taxes concerning the importation and exportation;
- prohibition, restrictions and controls measures, including exchange of control laws;
- the fight against illegal narcotic drugs and psychotropic substances trafficking;

b) "Customs Administrations", shall mean in the Italian Republic, the Italian Customs Administration including the Guardia di Finanza and in Ukraine, the State Customs Service of Ukraine.

c) "customs offence" shall mean any violation or attempted violation of customs laws;

d) "importation and exportation duties and taxes" shall mean importation and exportation duties and all other duties, taxes or levies collected upon importation or exportation, including, for the Italian Republic, the duties and taxes as set forth by the competent bodies of the European Union;

e) "controlled delivery" shall mean the method, which allows the passage on the territory of the State of either Contracting Parties of goods known or suspected of illicit trafficking, under the control of the competent authorities of the States of the Contracting Parties in order to identify the persons involved in committing customs offences;

f) "person" shall mean any natural or legal person;

g) "personal data" shall mean any information referred to an identified or identifiable person;

h) "narcotic drugs and psychotropic substances" shall mean all products listed in the United Nations Convention of 20 December 1988, including those referred to in the annexes to the aforesaid Convention;

i) "requesting Customs Administration", shall mean the Customs Administration which requests assistance;

j) "requested Customs Administration", shall mean the Customs Administration from which assistance is requested.

CHAPTER II
SCOPE OF THE AGREEMENT

Article 2

1. The Contracting Parties shall through their Customs Administrations afford each other administrative assistance under the terms set out in this Agreement, for the proper application of customs laws and for the prevention, investigation and repression of customs offences.

2. All assistance under this Agreement by either Contracting Party shall be performed in accordance with legislation of its State and within the limits of its Customs Administration's competence and available resources.

3. This Agreement shall not prejudice the present and future obligations that the Italian Republic shall comply with in the matter of customs laws as a Member State of the European Union and as a Contracting Party to intergovernmental agreements already concluded or to be concluded between the Members States of the European Union.

4. This Agreement is intended solely for the mutual administrative assistance between the Contracting Parties, and does not cover criminal legal assistance. The application of this Agreement shall not affect the obligations of mutual administrative assistance of the Contracting Parties under any other international Convention or Agreement.

CHAPTER III
ISTANCES OF ASSISTANCE

Article 3

The Customs Administrations shall, on their own initiative or upon request, supply each other the following information:

a) whether goods imported into the territory of the State of the requesting Customs Administration have been lawfully exported from the territory of

the State of the requested Customs Administration, and the customs procedure, if any, under which the goods had been placed;

b) whether goods exported from the territory of the State of the requesting Customs Administration have been lawfully imported into the territory of the State of the requested Customs Administration and the customs procedure, if any, under which the goods have been placed.

Article 4

According to the legislation of their States, the Customs Administrations of the Contracting Parties will exchange any information - upon request and after prior investigation if needed - enabling them to ensure the correct collection of customs duties and taxes, especially the information that facilitates:

a) the determination of dutiable value, the tariff classification and the origin of the goods;

b) the enforcement of the provisions concerning prohibitions, restrictions and controls.

Article 5

On request, the requested Customs Administration shall provide information on, and maintain special surveillance over:

a) persons known to the requesting Customs Administration to have committed a customs offence or suspected of doing so, particularly those moving into and out of the customs territory of the State of the requested Contracting Party;

b) goods either in transport or in storage notified by the requesting Customs Administration as giving rise to suspected illicit traffic towards the customs territory of the State of the requesting Contracting Party;

c) means of transport suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of the State of either Contracting Party;

d) premises suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of the State of either Contracting Party.

Article 6

1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information and intelligence on transactions, completed or planned, which constitute or appear to constitute a customs offence.

2. In serious cases that could involve substantial damage to the economy, public health, public security or any other vital interest of the State of one Contracting Party, the Customs Administration of the other Contracting Party shall, wherever possible, supply specific information on its own initiative.

CHAPTER IV
ISTANCES OF SPECIAL ASSISTANCE

Article 7

1. On request, the requested Customs Administration shall provide all information about the customs laws and procedures applicable in the State of that Customs Administration and relevant to enquiries relating to a customs offence.

2. Either Customs Administration shall communicate, either on request or on its own initiative, any available information relating to:

   a) substantial changes of their customs laws;

   b) new customs laws enforcement techniques which have proved their effectiveness;

   c) new trends, means or methods of committing customs offences.

Article 8

Upon request, the Customs Administration of a Contracting Party shall, in accordance with the legislation in force in the territory of the State of the requested Contracting Party, notify or request the competent authorities to notify to the person concerned, residing or established in the territory of its State all

documents and decisions falling within the scope of this Agreement, which emanate from the requesting Customs Administration.

Article 9

The Customs Administrations may, by mutual arrangements and in accordance with the legislation of their States, carry out the method of controlled delivery of goods intact or removed or replaced wholly or partly.

Article 10

The Customs Administrations may provide each other technical assistance in customs matters through:

a) exchange of officers for the purpose of advancing the understanding of each other's customs techniques;

b) training and assistance in developing specialized skills of their officers;

c) exchange of experts in customs matters.

CHAPTER V
COMMUNICATION AND EXECUTION OF REQUESTS

Article 11

1. Assistance under this Agreement shall be exchanged directly between the Customs Administrations.

2. Requests for assistance under this Agreement shall be made in writing and shall be accompanied by any documents deemed useful. When the circumstances so require, requests may also be made verbally. Such requests shall be promptly confirmed in writing.

3. Requests made pursuant to paragraph 2 of this Article shall include the following details:
   a) the name of the requesting Customs Administration;

   b) the subject of and reason for the request;

   c) a brief description of the matter, the legal elements and the nature of the proceeding;

d) the names and addresses of the persons concerned with the proceeding, if known.

4. A request by either Customs Administration that a certain procedure be followed shall be complied with, subject to the national legal and administrative provisions applicable by the requested Contracting Party.

5. The information referred to in this Agreement shall be communicated to officials who are specially designated for this purpose by each Customs Administration. A list of officials so designated shall be communicated by the Customs Administration of a Contracting Party to that of the other Contracting Party in accordance with paragraph 2 of Article 20 of this Agreement.

Article 12

1. If one Customs Administration so request, the other Customs Administration shall initiate inquires concerning operations which are, or appear to be, contrary to the customs laws in force in the territory of the State of the requesting Customs Administration, and it shall communicate the results of such inquires to the requesting Customs Administration.

2. The inquires shall be conducted under the legislation of the State of the requested Customs Administration. The requested Customs Administration shall proceed as if it was acting on its own account.

3. In case the requested Customs Administration is not the appropriate agency to comply with the request it shall promptly transmit it to the appropriate agency and seek the cooperation of that agency.

Article 13

1. With the authorization and under the conditions, if any, of the requested Customs Administration, the officials of the requesting Customs Administration may, in particular cases, be present, with advisory tasks, in the territory of the State of the former when offences against customs laws in force in the territory of the State of the requesting Customs Administration are investigated. On such occasion the said officials may provide and receive information, including documentary, or assistance with regard to the request made.

2. When, in the circumstances provided for under this Agreement, officials of a Customs Administration are present in the territory of the State of the other Customs Administration, they must at all times be able to furnish proof of their officials capacity. They shall, while there, enjoy the same protection as that accorded to customs officials of the other Contracting Party, in accordance with the legislation of its State, and be responsible for any violation they might commit. They must not wear uniform or carry arms.

CHAPTER VI
FILES AND DOCUMENTS

Article 14

1. Each Customs Administration shall, on its own initiative or upon request, supply to the other reports, records of evidence or certified copies of documents giving all available information on activities, completed or planned, which constitute or appear to constitute a customs offence in the territory of the State of the other Customs Administration.

2. The documents provided for in this Agreement may be replaced by computerized information produced in any form for the same purpose. All relevant materials for the interpretation or utilization of the information and documents should be supplied at the same time.

3. Original files and documents shall be requested only in cases where certified copies would be insufficient.

4. Original files and documents received under this Agreement shall be returned at the earliest opportunity.

CHAPTER VII
EXPERTS AND WITNESSES

Article 15

1. Upon request of a Contracting Party in connection with customs offence, the requested Customs Administration may authorize, its officials, whenever possible, to testify before the competent authorities of the requesting Contracting Party as experts or witnesses regarding facts established by them in the course of their duties and to produce evidence. The request for the appearance must clearly indicate in what case and in what capacity the official is to appear.

2. The requested Customs Administration shall state precisely, if required, in the authorization issued, the limits within which its own officials may testify.

3. The provisions referred to in paragraph 2 of the Article 13 of this Agreement, are applied to the customs officials authorized to testify, during their stay in the territory of the State of the requesting Contracting Party.

CHAPTER VIII
USE OF INFORMATION AND DOCUMENTS AND DATA PROTECTION

Article 16

1. The information, communications and documents received in the context of the administrative assistance may be used in civil, penal and administrative proceedings, in terms set by the respective relevant legislation of the State of the Contracting Party, only for the purpose of this Agreement.

2. Such information, communications and documents may be disclosed to governmental bodies other than those provided for by this Agreement only if the Customs Administration that has supplied them grants express permission, and on condition that the legislation of the State of the receiving Customs Administration does not prohibit such disclosure.

3. The restrictions provided for in paragraph 1 and 2 of this Article are not applicable to the information, communications and documents concerning customs offences related to narcotic drugs and psychotropic substances.

4. The information, communications and documents available to the Customs Administration of the requesting Contracting Party enjoy, under this Agreement, the same protection as that granted by the legislation of the State of the aforesaid Contracting Party to documents and information of the same nature.

Article 17

1. Where personal data are exchanged under this Agreement, the Contracting Parties shall ensure a standard of data protection at least equivalent to that resulting from the implementation of the principles in the Annex to this Agreement, which is an integral part of this Agreement.

CHAPTER IX
EXEMPTIONS

Article 18

1. If the requested Customs Administration considers that the assistance sought would infringe upon the sovereignty, public order, security or other essential interest of the State of the requested Contracting Party or would involve a violation of an industrial, commercial or professional secret or any other secret protected by law of the State of that Contracting Party or would be inconsistent with its State's legislation it may refuse to provide such assistance, provide partly or provide it subject to certain conditions or requirements.

2. If one Customs Administration asks for assistance which it would itself be unable to give if asked to do so by the other Customs Administration, it shall draw attention to the fact in its request. Compliance with such a request shall be within the discretion of the requested Customs Administration.

3. Assistance may be postponed by the requested Customs Administration on the grounds that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case the requested Customs Administration shall consult the requesting Customs Administration to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the requested Customs Administration may require.

4. Where assistance is denied or postponed, reasons for the denial or postponement shall be given.

CHAPTER X
COSTS

Article 19

Each Customs Administrations shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, with the exception of expenses for experts, witnesses, and for the interpreters other than Government employees.

CHAPTER XI
IMPLEMENTATION OF AGREEMENT AND TERRITORIAL APPLICABILITY

Article 20

1. The Customs Administrations may take measures so that their officials responsible for the investigation or repression of customs offences maintain direct relations with each other.

2. The Customs Administrations shall agree detailed arrangements to facilitate the implementation of this Agreement.

3. A Joint Italian-Ukrainian Commission shall be established, consisting of the Director of the Italian Customs Agency and the Chairman of the State Customs Service of Ukraine, or their representatives assisted by experts, that will meet whenever necessary, upon request from either Customs Administration, in order to supervise the progress of this Agreement as well as to find solutions to problems which might arise.

4. Conflicts for which no solutions are found by Joint Italian-Ukrainian Commission shall be settled through diplomatic channels.

Article 21

This Agreement shall apply to the customs territories of the States of both Contracting Parties as defined in their legislation.

CHAPTER XII
ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

Article 22

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date of receipt of the last notification by which the Contracting Parties inform each other that all domestic procedure necessary for this Agreement to enter into force have been fullfilled.

Article 23

This Agreement shall be of unlimited duration, but either Contracting Party may terminate it at any time through diplomatic channels. The termination shall take effect three months after its notification to the other Contracting Party.

Article 24

The Contracting Parties shall meet in order to review this Agreement on request or at the end of a five - year period from the date of its entry into force, unless they notify one another in writing that no such review is necessary.
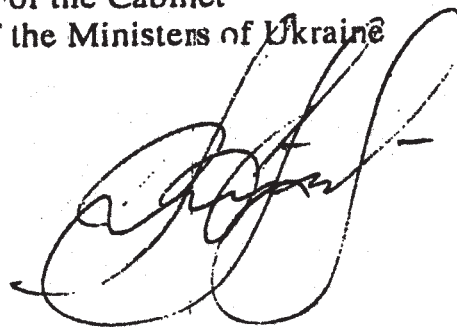
In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE IN ....on ....in two originals, in the Italian, Ukrainian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government
of the Italian Republic
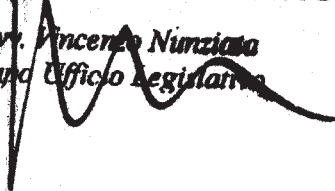
For the Cabinet
of the Ministers of Ukraine

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

D'ORDINE DEL MINISTRO
Avv. Vincenzo Nunziata
Capo Ufficio Legislativo

ANNEX

BASIC PRINCIPLES OF PERSONAL DATA PROTECTION

1. Personal data undergoing automatic processing shall be:

a) obtained and processed fairly and lawfully;

b) stored for specified and legitimate purposes and not used in a way incompatible with those purposes;

c) adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are stored;

d) accurate and, where necessary, kept up to date;

e) preserved in a form, which permits identification of the data subjects for, no longer than is required for the purpose for which those data are stored.

2. Personal data revealing racial origin, political opinions or religious or other beliefs, as well as personal data concerning health or sexual life, may not be processed automatically unless domestic law provides appropriate safeguards. The same shall apply to personal data relating to criminal convictions.

3. Appropriate security measures shall be taken for the protection of personal data stored in automated data files against unauthorized destruction or accidental loss as well as against unauthorized access, alteration or dissemination.

4. Any person shall be enabled:

a) to establish the existence of an automated personal data file, its main purposes, as well as the identity and habitual residence or principal place of business of the controller of the file;

b) to obtain at reasonable intervals and without excessive delay or expense, confirmation of whether personal data relating to him are stored in the automated data file as well as communication to him of such data in an intelligible form;

c) to obtain, as the case may be, rectification or erasure of such data if they have been processed contrary to the provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in principles 1 and 2 of this Annex;

d) to have a remedy if a request for, as the case may be, communication, rectification or erasure as referred to at paragraphs (b) and (c) of this principle is not complied with.

5.1 No exception to the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed except within the limits defined in the following principle.

5.2 Derogation from the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed when such derogation is provided for by the law of the Contracting Party and constitutes a necessary measure in a democratic society in the interest of:

a) protecting State security, public safety, the monetary interest of the State or the suppression of criminal offences;

b) protecting the data subject or the rights and freedoms of others.

5.3 Restrictions on the exercise of the rights specified in principle 4, paragraphs (b), (c) and (d) of this Annex may be provided by law with respect to automated personal data files used for statistics or for scientific research purposes where there is obviously no risk of an infringement of the data subjects.

6. Each Contracting Party undertakes to establish appropriate sanctions and remedies for violations of provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in this Annex.

7. None of the provisions of this Annex shall be interpreted as limiting or otherwise affecting the possibility for a Contracting Party to grant data subjects with a wider measure of protection than that stipulated in this Annex.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'UCRAINA SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina, di seguito denominati Parti Contraenti,

CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, industriali ed agricoli dei loro rispettivi Paesi nonché il commercio legittimo;

CONVINTI CHE l'azione di contrasto alle violazioni doganali può essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

CONSIDERANDO l'importanza di assicurare l'esatta determinazione e riscossione dei dazi doganali, delle imposte, tasse o tributi all'importazione o all'esportazione delle merci, nonché la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, quest'ultimi comprendenti anche quelli per il rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;

CONSIDERANDO che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

TENUTO CONTO degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

TENUTO CONTO ANCHE delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla suddetta Convenzione.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I
DEFINIZIONI

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per:

a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative:

- all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento;
- alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione;
- alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi;
- alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;

b) "Amministrazioni doganali", nella Repubblica italiana l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza e in Ucraina il Servizio Doganale di Stato dell'Ucraina;

c) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;

d) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;

e) "consegna controllata", il metodo che permette il passaggio delle merci conosciute o sospettate di traffico illecito sul territorio dello Stato di ciascuna Parte Contraente, sotto il controllo delle competenti Autorità degli Stati delle stesse allo scopo di identificare le persone coinvolte nel traffico illecito;

f) "persona" ogni persona fisica o giuridica;

g) "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile;

h) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione;

i) "Amministrazione doganale richiedente", l'Amministrazione doganale che richiede l'assistenza;

j) "Amministrazione doganale adita", l'Amministrazione doganale cui si richiede l'assistenza.

CAPITOLO II
CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Articolo 2

1. Le Parti Contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e per la prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni doganali.

2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformità alle disposizioni legislative del proprio Stato e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.

3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana dall'essere Stato Membro dell'Unione Europea e Parte Contraente in accordi intergovernativi già stipulati o da stipulare tra gli Stati Membri dell'Unione Europea.

4. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti, e non copre l'assistenza in campo penale. L'applicazione del presente Accordo non pregiudica gli obblighi in materia di mutua assistenza amministrativa delle Parti Contraenti assunti ai sensi di qualsiasi altra Convenzione o Accordo internazionale.

CAPITOLO III
CASI DI ASSISTENZA

Articolo 3

1. Le Amministrazioni doganali, di propria iniziativa o su richiesta, si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:

a) se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero state collocate;

b) se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legalmente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero state collocate.

Articolo 4

Nel contesto delle disposizioni legali e regolamentari dei loro Stati, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano - su richiesta e previa indagine, se necessaria - tutte le informazioni che possono essere utili per assicurare l'esatta riscossione dei dazi doganali e delle imposte, in special modo le informazioni che agevolano:

a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci;

b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.

Articolo 5

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:

a) le persone conosciute dall'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale dello Stato della Parte Contraente adita;

b) le merci in transito o in deposito sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal suo territorio doganale;

c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dello Stato dell'una o dell'altra Parte Contraente;

d) i locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dello Stato dell'una o dell'altra Parte Contraente.

Articolo 6

1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ed intelligence circa le transazioni, effettuate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.

2. In casi di estrema serietà che potrebbero comportare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale dello Stato di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, laddove possibile, fornisce specifiche informazioni di propria iniziativa.

CAPITOLO IV
CASI SPECIALI DI ASSISTENZA

Articolo 7

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulle norme doganali e le procedure applicabili nello Stato di quella Parte Contraente e per le indagini relative ad un'infrazione doganale.

2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazione relative a:

a) modifiche sostanziali delle loro norme doganali;

b) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;

c) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.

Articolo 8

Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale della Parte adita, in conformità con la legislazione in vigore sul suo territorio, notifica o richiede alle competenti autorità di notificare alla persona interessata, residente o stabilita nel suo territorio, tutti i documenti e le decisioni che rientrano nell'ambito del presente Accordo, che emanano dall'Amministrazione doganale richiedente.

Articolo 9

Le Amministrazioni doganali possono, d'intesa ed in accordo con le rispettive disposizioni legislative e regolamentari dei loro Stati, ricorrere al metodo della consegna controllata di merci intatte, rimosse o sostituite interamente o parzialmente.

Articolo 10

Le Amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica in materie doganali attraverso:

a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali;
b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacità specializzate dei propri funzionari;

c) lo scambio di esperti in materie doganali.

CAPITOLO V
COMUNICAZIONE ED ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

Articolo 11

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.

2. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio

3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:

   a) Il nome dell'Amministrazione doganale richiedente;

   b) l'oggetto ed i motivi della richiesta;

   c) una sintetica descrizione della materia, gli elementi legali e la natura del procedimento;

   d) i nomi e gli indirizzi delle parsone coinvolte nel procedimento, se conosciute.

4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una o dall'altra Amministrazione doganale, viene soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative applicabili dalla Parte Contraente adita.

5. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari che sono all'uopo designati da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari così designati viene comunicata dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente in conformità con il paragrafo 2 dell'articolo 20 del presente Accordo.

Articolo 12

1. Se un'Amministrazione doganale lo richiede, l'altra Amministrazione doganale avvia indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alle leggi doganali in vigore nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente, e comunica a quest'ultima i risultati di tali indagini.

2. Le indagini sono condotte ai sensi delle leggi in vigore nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per conto proprio.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede a trasmetterla tempestivamente all'Amministrazione competente chiedendone contemporaneamente la cooperazione.

Articolo 13

1. Con l'autorizzazione ed alle condizioni dell'Amministrazione doganale adita, i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente possono, in particolari casi, essere presenti, con compiti consultivi, sul territorio dello Stato della prima qualora si indaghi su infrazioni alla legislazione in vigore sul territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente. In tali occasioni i detti funzionari possono fornire e ricevere informazioni, ivi incluse quelle a carattere documentale, od assistenza con riferimento alla richiesta effettuata.

2. Quando, nelle circostanze previste dal presente Accordo, i funzionari di un'Amministrazione doganale sono presenti sul territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale, essi devono in qualsiasi momento essere in grado di fornire prova del loro mandato. Essi beneficiano, sul posto, della stessa protezione accordata a funzionari doganali dell'altra Parte Contraente, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti sul menzionato territorio, e sono responsabili di ogni violazione commessa. Essi inoltre non possono indossare uniformi né portare armi.

CAPITOLO VI
FILES E DOCUMENTI

Articolo 14

1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'altra rapporti, elementi di prova o copie autenticate di documenti che danno tutte le informazioni disponibili su attività, ultimate o pianificate, che costituiscono o appaiono costituire un'infrazione doganale nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale.

2. I documenti forniti ai sensi del presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutto il materiale relativo all'interpretazione o all'impiego delle informazioni e dei documenti deve essere fornito nello stesso tempo

3. Files e documenti originali vengono richiesti solo nei casi in cui le copie autenticate siano insufficienti.

4. Files e documenti originali ricevuti ai sensi del presente Accordo saranno restituiti alla prima occasione.

CAPITOLO VII
ESPERTI E TESTIMONI

Articolo 15

1. Su richiesta di una Parte Contraente, in connessione con un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale adita può autorizzare, quando possibile, i propri funzionari a testimoniare davanti alle competenti autorità della Parte Contraente richiedente, come esperti o testimoni, circa fatti da essi riscontrati durante il loro servizio ed a produrre i relativi elementi di prova. La richiesta di comparizione deve indicare chiaramente, in quale caso ed in quale qualità il funzionario deve comparire.

2. L'Amministrazione doganale adita, precisa, qualora richiesto, nell'autorizzazione rilasciata, i limiti entro i quali i propri funzionari possono testimoniare.

3. Nei confronti dei funzionari doganali autorizzati a testimoniare, si applicano, durante la loro permanenza sul territorio dello Stato della Parte Contraente richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 13 paragrafo 2 del presente Accordo.

CAPITOLO VIII
UTILIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI E PROTEZIONE DATI PERSONALI

Articolo16

1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti investigativi, giudiziari ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive norme giuridiche in vigore, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi governativi diversi da quelli previsti da questo Accordo solamente se, l'Amministrazione doganale che li ha forniti, vi acconsente espressamente e a condizione che le disposizioni legislative dello Stato dell'Amministrazione che li riceve non vieti tale comunicazione.

3. Le restrizioni previste nei paragrafi 1 e 2 di questo Articolo non sono applicabili alle informazioni, comunicazioni e documenti riguardanti infrazioni relative agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope.

4. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti disponibili per l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente godono, ai sensi del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalle leggi dello Stato di questa Parte Contraente ai documenti ed informazioni della stessa natura.

Articolo 17

Allorquando dei dati personali sono scambiati ai sensi di questo Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo, il quale costituisce parte integrante di quest'ultimo.

CAPITOLO IX
ECCEZIONI

Articolo 18

1. Qualora l'Amministrazione doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi essenziali dello Stato della Parte Contraente adita, o potrebbe comportare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale o qualsiasi altro segreto protetto dalle leggi nel territorio dello Stato di quella Parte Contraente, o potrebbe essere in contrasto con le sue disposizioni legislative ed amministrative nazionali, essa può rifiutarsi di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o fornirla a determinate condizioni o requisiti.

2. Se un'Amministrazione doganale richiede assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire qualora le fosse richiesta dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, essa ne dà menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.

3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita nei termini o alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.

4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

CAPITOLO X
COSTI

Articolo 19

1. Ciascuna Amministrazione doganale rinuncia a tutte le rivendicazione per il rimborso dei costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni, e per gli interpreti che non siano funzionari governativi.

CAPITOLO XI
ATTUAZIONE DELL'ACCORDO ED AMBITO TERRITORIALE

Articolo 20

1. Le Amministrazioni doganali possono adottare misure affinché i loro funzionari responsabili dell'investigazione o repressione delle infrazioni doganali mantengono rapporti diretti tra di loro.

2. Le Amministrazioni doganali concordano intese dettagliate per agevolare l'attuazione del presente Accordo.

3. Viene istituita una Commissione mista italo - ucraina composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Presidente del Servizio Doganale dell'Ucraina, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere.

4. Le controversie per le quali la Commissione mista italo - ucraina non trovi soluzione vengono sanate per via diplomatica.

Articolo 21

Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali degli Stati di entrambe le Parti Contraenti così come essi sono definiti dalle rispettive disposizioni nazionali legislative ed amministrative.

CAPITOLO XII
ENTRATA IN VIGORE E CESSAZIONE

Articolo22

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

Articolo23

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può farlo cessare in qualsiasi momento per via diplomatica. La cessazione del presente Accordo avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

Articolo 24

Le Parti Contraenti concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accordo, su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che questo esame non è necessario.
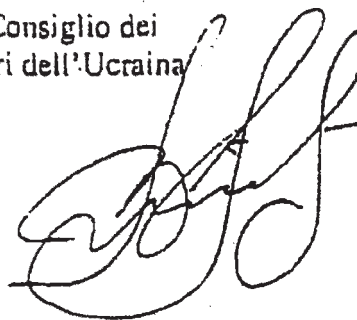
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A.....Roma.....................il..13 marzo 2003..in due originali, nelle lingue Italiana, Ucraina ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo in inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina

ALLEGATO

PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

1. I dati personali che siano oggetto di trattamento informatizzato devono essere:
   a) ottenuti e trattati in modo corretto e legale;
   b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;
   c) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini per i quali sono stati registrati;
   d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
   e) conservati in materia che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati registrati;
2. I dati personali che forniscono informazioni di carattere razziale, sulle opinioni politiche o religiose o su altre credenze, così come quelle che riguardano la salute o la vita sessuale, non possono essere oggetto di trattamento informatizzato, salvo se la legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie di tutela. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali.
3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinché i dati personali registrati in archivi informatizzati, siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.
4. Qualsiasi persona dovrà avere la possibilità:
   a) di contestare l'esistenza di uno schedario informatizzato con dati personali, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati, il nome del responsabile di tale schedario;
   b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale registrazione di dati personali che la riguardano , in un archivio informatizzato, e la comunicazione di tali dati in forma comprensibile;
   c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati trattati contravvenendo alle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali di cui ali paragrafi 1 e 2 del presente allegato;
   d) di disporre di mezzi di ricorso ove non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).

5.1 Non può essere concessa nessuna deroga alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato, salvo che nei limiti previsti in questo paragrafo.

5.2 Si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1,2 e 4 del presente allegato qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e tale deroga costituisca una misura indispensabile in una società democratica al fine di:

a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonché gli interessi finanziari dello Stato o a reprimere le violazioni alla normativa penale;

b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la libertà altrui.

5.3 La legge può prevedere restrizioni all'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente allegato relativamente ad archivi informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.

6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso per le violazioni delle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali definiti nel presente allegato.

7. Nessuna delle disposizioni del presente allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilità per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione più ampia di quella prevista nel presente allegato.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2552):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 20 ottobre 2003.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 novembre 2003, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 17 e 24 febbraio 2004.

Relazione scritta annunciata il 2 marzo 2004 (atto n. 2552-A relatore sen. SODANO).

Esaminato in aula e approvato il 20 aprile 2004.

Camera dei deputati (atto n. 4915):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 aprile 2004 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 19 maggio e 16 giugno 2004.

Relazione scritta presentata il 16 giugno 2004 (atto n. 4915-A relatore on. DEODATO).

Esaminato in aula il 5 luglio 2004 e approvato il 6 luglio 2004.

04G0233

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 giugno 2004, n. **199.**

Regolamento recante il funzionamento e l'organizzazione della Consulta nazionale sull'*alcol* e sui problemi alcolcorrelati, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 marzo 2001, n. 125.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 125, recante «Legge quadro in materia di *alcol* e di problemi alcolcorrelati»;

Visto, in particolare, l'articolo 4 della citata legge n. 125 del 2001, che istituisce la Consulta nazionale sull'*alcol* e sui problemi alcolcorrelati, prevedendo che con decreto del Ministro per la solidarietà sociale si provvede alla disciplina del funzionamento e dell'organizzazione della Consulta;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro della salute;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 13 novembre 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002 e nell'adunanza dell'8 marzo 2004;

Ritenuto di non dover accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato in ordine alla necessità di individuare modalità di rapporti costanti con gli organismi operanti nel settore, dal momento che tali modalità di rapporti sono già sufficientemente realizzate in quanto gli organismi operanti nel settore fanno parte della stessa Consulta nazionale sull'*alcol* e sui problemi alcolcorrelati, come stabilito dall'articolo 4 della citata legge n. 125 del 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 95968/16/431/22 del 23 aprile 2004;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Sede e compiti

1. La Consulta nazionale sull'*alcol* e sui problemi alcolcorrelati, istituita dall'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 125, di seguito denominata Consulta, ha sede presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La Consulta svolge le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 125 del 2001.

Art. 2.

Funzionamento

1. La Consulta nomina al suo interno un vicepresidente.

2. La Consulta si riunisce ogni due mesi e su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

3. Per la validità delle riunioni della Consulta è richiesta la presenza della metà dei componenti.

4. La Consulta può essere convocata in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per particolari argomenti; in quest'ultimo caso le conclusioni delle sessioni di lavoro sono sottoposte all'esame della seduta plenaria.

5. La Consulta può, con decisione adottata a maggioranza dei suoi componenti, istituire commissioni interne, a cui affidare compiti di studio e di approfondimento e, comunque, compiti strumentali all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 4, comma 5, della legge n. 125 del 2001. Ogni commissione nomina al suo interno un relatore, avente il compito di riferire alla Consulta in seduta plenaria i risultati delle attività svolte.

6. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati rappresentanti delle Amministrazioni statali e regionali, di enti, organismi e associazioni del privato sociale.

Art. 3.

Organizzazione

1. Il supporto organizzativo alle attività della Consulta è assicurato dalla Direzione generale competente secondo il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Con successivo decreto del direttore generale della Direzione generale di cui al comma 1 è definita l'organizzazione del supporto organizzativo alla Consulta. Il decreto individua, inoltre, il funzionario responsabile di tale supporto organizzativo.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 giugno 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 79

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge 30 marzo 2001, n. 125, recante: «Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 aprile 2001, n. 90. Il testo vigente dell'art. 4 è il seguente:

«Art. 4 *(Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati).* — 1. È istituita la Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, di seguito denominata «Consulta», composta da:

a) il Ministro per la solidarietà sociale, che la presiede;

b) tre membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale fra persone che abbiano maturato una comprovata esperienza professionale in tema di alcol e di problemi alcolcorrelati;

c) quattro membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) il direttore dell'Istituto superiore di sanità o un suo delegato;

e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, designato dal suo presidente;

f) due membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale, di cui uno su proposta delle associazioni di volontariato ed uno su proposta delle associazioni di auto-mutuo aiuto attive nel settore;

g) due membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale, di cui uno su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali ed uno su proposta delle associazioni dei produttori e dei commercianti di bevande alcoliche;

h) due membri designati dal Ministro della salute;

i) due membri designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

l) il presidente della Società italiana di alcologia o un suo delegato.

2. La Consulta nomina al proprio interno un vicepresidente.

3. Per ognuno dei membri della Consulta di cui al comma 1, lettere *c), d), e), f)* ed *h)*, è designato un membro supplente. I componenti della Consulta durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità e l'entità dei rimborsi spese e dei gettoni di presenza assegnati ai componenti della Consulta di cui al comma 1, lettere *b), c), f)* e *g)*.

4. La Consulta si riunisce ogni due mesi e su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà dei componenti. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale si provvede alla disciplina del funzionamento e dell'organizzazione della Consulta.

5. La Consulta:

a) collabora nella predisposizione della relazione prevista dall'art. 8, esaminando, a tale fine, i dati relativi allo stato di attuazione della presente legge e quelli risultanti dal monitoraggio effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) formula proposte ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi definiti dall'art. 1 nei rispettivi àmbiti di competenza;

c) collabora con enti ed organizzazioni internazionali che si occupano di alcol e di problemi alcolcorrelati, con particolare riferimento all'Organizzazione mondiale della sanità, secondo gli indirizzi definiti dal Ministro della sanità;

d) fornisce ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano pareri in ogni altro àmbito attinente all'alcol e ai problemi alcolcorrelati in riferimento alle finalità della presente legge.

6. Per l'istituzione ed il funzionamento della Consulta è autorizzata la spesa di lire 125 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.».

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 4 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è riportato nella nota al titolo.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 settembre 1988, n. 214, S.O. Il testo vigente dell'art. 17, comma 3, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 4 della legge 30 marzo 2001, n. 125 è riportato nella nota al titolo.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 4 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è riportato nella nota al titolo.

04G0235

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 luglio 2004.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Catania, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.

IL COMMISSARIO *AD ACTA*
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, concernente norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000, con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali è stata istituita la commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163, del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni apportate, per la provincia di Catania, con decreto direttoriale 13 giugno 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152, in data 1° luglio 2002) e con decreto direttoriale 30 aprile 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106, in data 9 maggio 2003);

Atteso che, avverso la graduatoria della provincia di Catania, è stato proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Sicilia - Sezione staccata di Catania dalla società I.S.A. Impianti sportivi S.r.l., con la presentazione di motivi aggiunti;

Considerata l'ordinanza del T.A.R. della Sicilia - sezione staccata di Catania n. 1443/03 del 24 luglio 2003 di accoglimento della domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con l'ordine all'amministrazione intimata di provvedere nuovamente sulla fattispecie alla luce dei rilievi proposti con i motivi aggiunti;

Considerata altresì l'ordinanza del T.A.R. della Sicilia - sezione staccata di Catania n. 878/04 del 26 maggio 2004 con cui è stato nominato un commissario *ad acta* con l'incarico di eseguire quanto disposto nella citata ordinanza n. 1443/03 nella persona del prefetto di Roma o di vice prefetto dallo stesso immediatamente designato con atto formale;

Visto il decreto del prefetto di Roma n. 9850/2036/04 del 15 giugno 2004 di nomina del vice prefetto dott.ssa Serenella Bellucci commissario *ad acta* per l'esecuzione della suddetta ordinanza n. 1443/03;

Atteso che, in ottemperanza alla pronuncia giurisdizionale di cui trattasi, il commissario *ad acta*, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara, alla luce dei rilievi proposti con i motivi aggiunti dalla società ricorrente, ritiene di dover confermare, come dettagliatamente motivato nella relazione presentata al suddetto T.A.R. della Sicilia, giusta i criteri di aggiudicazione di cui al richiamato bando di gara ed i *sub* criteri analitici stabiliti dalla commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001, tutti i punteggi attribuiti sia alla offerta della società I.S.A. Impianti sportivi alberghieri S.r.l che alle offerte delle società collocate nella graduatoria prima della ricorrente, ad eccezione di quella della Società gioca Bingo S.r.l. (plico n. 15 - provincia di Catania), in quanto risulta fondata la censura della ricorrente in merito all'attribuzione di una valutazione «alta» all'attrattività turistica (voce b-2) mentre da ulteriori controlli è emerso che il numero civico 460 di via Caronda, ove è ubicata la sala della Società gioca Bingo S.r.l. (plico n. 15) è, in effetti, a ridosso della s.s. 121 e non in zona centrale in prossimità della Villa Bellini, meritando pertanto il punteggio di 2, pari ad una attrattività turistica «media» comparativamente ad altre offerte della città di Catania;

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla Società gioca Bingo S.r.l. (plico n. 15 - provincia di Catania) un punteggio complessivo pari a *41 punti*;

Considerato che, come richiesto dalla società ricorrente, occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, alla esecuzione della predetta ordinanza n. 1443/03 e, quindi, alla modifica della graduatoria della provincia di Catania in base alle suddette risultanze istruttorie;

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria, per la provincia di Catania, delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 163, del 16 luglio 2001), e successivamente modificata con i decreti 13 giugno 2002 e 30 aprile 2003 citati in premessa, è modificata come di seguito indicato:

Regione: Sicilia; provincia: Catania

Pos.	*Plico*	Mittente	Ubicazione	Punti
1	**951**	**Eurobingo s.r.l.**	**Catania**	**71**
2	**990**	**Giocabingo s.r.l.**	**Acireale**	**52**
3	**1349**	**Luton s.r.l.**	**Catania**	**51**
4	**1268**	**BI**	**Catania**	**51**
5	**128**	**Molino Franco**	**Misterbianco**	**48**
6	**88**	**Giocabingo s.r.l.**	**Catania**	**47**
7	**42**	**Lanza Alfredo**	**Giarre**	**46**
8	1276	GG Gestione Giochi s.r.l.	Catania	43
9	1350	Luton s.r.l.	Acireale	42
10	1191	Euroservice cinematografica s.r.l.	Catania	41
11	825	ISA s.r.l.	Catania	41
12	15	Gioca Bingo s.r.l.	Catania	41
13	1254	Giomax s.r.l.	Catania	39
14	559	Primal srl	Acireale	37
15	1270	GG Gestione giochi s.r.l.	Giarre	33
16	1294	GG Gestione giochi	Motta Sant'Anastasia	30
17	1292	GPC s.r.l.	Catania	29
18	556	Primal s.r.l.	Catania	28
19	382	Linea Arredamenti	Acireale	24
20	964	Abate Alfio	Adrano	12

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 15 luglio 2004

Il commissario ad acta*:* BELLUCCI

04A07734

DECRETO 23 luglio 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1º febbraio 2004 e scadenza 1º agosto 2014, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal diret-

tore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 60.927 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 gennaio, 20 febbraio, 24 marzo, 26 aprile, 25 maggio e 23 giugno 2004 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° agosto 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° agosto 2014, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 gennaio 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 gennaio 2004.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 26 gennaio 2004, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di scadenza 1° agosto 2004, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 26 gennaio 2004, entro le ore 11 del giorno 29 luglio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 26 gennaio 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 26 gennaio 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 luglio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1

del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 agosto 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per un giorno. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 agosto 2004.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2005 al 2014, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 26 gennaio 2004, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A08010

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 giugno 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Stoica Angela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Stoica Angela coniugata Szepesi ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Cosmeticiana», conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, recante norme di attuazione del testo unico concernenti la disciplina dell'immigrazione, e norme sulla condizione dello straniero, modificato ed integrato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio di una professione conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento come lavoratori autonomi o dipendenti ai fini dell'esercizio in Italia di una professione;

Visti in particolare gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio della professione, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, espresso nella seduta del 7 ottobre 2003, favorevole al riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto il decreto dirigenziale n. 70/I/04 del 5 aprile 2004, con il quale sono state stabilite le materie generali e le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale n. 71/I/04 del 5 aprile 2004, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 19 aprile 2004 della commissione esaminatrice, trasmesso dalla provincia di Perugia;

Decreta:

1. Il titolo professionale di «Cosmeticiana» conseguito in Romania, in data 27 novembre 2002, dalla sig.ra Stoica Angela coniugata Szepesi, nata a Cluj (Romania) il 9 giugno 1968, cittadina romena, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

2. La sig.ra Stoica Angela coniugata Szepesi è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di estetista, esclusivamente nell'ambito delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1998 art. 3, comma 4 e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, art. 39, comma 7, che consente la conversione del permesso di soggiorno ai fini dell'esercizio dell'attività lavorativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2004

Il direttore generale: BULGARELLI

04A07893

DECRETO 21 giugno 2004.

Proroga del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'art. 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, in favore dei lavoratori ex dipendenti delle società Marelli Automazione di Foggia, Coats Italia Cucirini di Foggia, Sidera di Foggia, Fildaunia di Foggia, Agrigel di Foggia, Enichem Agricoltura di Foggia, ex dipendenti delle aziende dell'area industriale della Valbasento, Interklim di Tito Scalo. (Decreto n. 34228).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ec integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, e l'art. 11, comma 2, della sopra richiamata legge n. 223/1991;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139;

Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto, mediante la concessione del trattamento di mobilità o della proroga del predetto trattamento, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento di mobilità e/o la proroga del medesimo trattamento, entro il 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 marzo 2004, in favore di un numero massimo di sedici ex dipendenti dalla società Marelli Automazione di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopra citato accordo, già fruitori del trattamento in questione ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 33082 del 5 novembre 2003, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2003, registro n. 5, foglio n. 198.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 228.288,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 marzo 2004, in favore di un numero massimo di ottantadue ex dipendenti dalla società Coats Italia Cucirini di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopra citato accordo, già fruitori del trattamento in questione ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, del decreto direttoriale n. 32382 del 23 maggio 2003 e dell'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 33082 del 5 novembre 2003, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2003, registro n. 5, foglio n. 198.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 1.169.976,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Art. 3.

a) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 marzo 2004, in favore di un numero massimo di ventotto ex dipendenti dalla società Sidera di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopra citato accordo, già fruitori del trattamento in questione ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, del decreto direttoriale n. 32382 del 23 maggio 2003 e dell'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 33082 del 5 novembre 2003, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2003, registro n. 5, foglio n. 198;

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 399.504,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

b) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 marzo 2004, in favore di un lavoratore ex dipendente dalla società Sidera di Foggia, al quale il trattamento di mobilità ordinaria è scaduto ad ottobre 2003, il cui nominativo è indicato nell'elenco allegato al sopra citato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 19.860,00.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 marzo 2004, in favore di un numero massimo di ventiquattro ex dipendenti dalla società Fildaunia di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopra citato accordo, già fruitori del trattamento in questione ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331 e del decreto direttoriale n. 32381 del 23 maggio 2003.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 342.432,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20 %.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 marzo 2004, in favore di un numero massimo di quarantuno ex dipendenti dalla società Agrigel di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopra citato accordo, già fruitori del trattamento in questione ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, del decreto direttoriale n. 32382 del 23 maggio 2003 e dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 33082 del 5 novembre 2003, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2003, registro n. 5, foglio n. 198;

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 584.988,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 marzo 2004, in favore di un numero massimo di ventitre ex dipendenti dalla società Enichem Agricoltura di Foggia i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopra citato accordo, già fruitori del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 33082 del 5 novembre 2003, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2003, registro n. 5, foglio n. 198.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 328.164,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20 %.

Art. 7.

a) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 11 marzo 2004, in favore di un numero massimo di trecentododici ex dipendenti dalle aziende dell'area industriale della Valbasento, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al verbale stipulato in data 29 marzo 2004 presso la Direzione regionale del lavoro di Potenza, già fruitori del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, del decreto direttoriale n. 32389 del 23 maggio 2003 e dell'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32535 del 24 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2003, registro n. 4, foglio n. 255.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 4.451.616,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

b) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 26 settembre 2003 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 11 marzo 2004, in favore di un numero massimo di dieci ex dipendenti dalle aziende dell'area industriale della Valbasento, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al verbale stipulato in data 29 marzo 2004 presso la direzione regionale del lavoro di Potenza, ai quali il trattamento di mobilità ordinaria è scaduto nel periodo dal 25 settembre 2003 al 19 gennaio 2004, come risulta dalla nota datata 11 maggio 2004 della medesima direzione regionale del lavoro.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 198.600,00.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 11 marzo 2004, in favore di un numero massimo di centoventiquattro ex dipendenti dalla società Interklim di Tito Scalo (Potenza), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al verbale stipulato in data 15 aprile 2004 presso la Direzione regionale del lavoro di Potenza, già fruitori del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331 e del decreto direttoriale n. 32388 del 23 maggio 2003.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 1.769.232,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%

Art. 9.

La concessione dei trattamenti, disposta con i precedenti articoli , è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari ad € 9.492.660,00 è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 10.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 9, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 24

04A07731

DECRETO 21 giugno 2004.

Proroga del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore dei lavoratori ex dipendenti dei Consorzi agrari. (Decreto n. 34229).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, della sopra richiamata legge n. 223 del 1991;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il «Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari», ed in particolare, l'art. 5, comma 6, che definisce specifiche procedure di ricollocazione dei lavoratori dipendenti dagli stessi Consorzi - in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità - presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura;

Visto l'art. 130, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 31009 in data 7 maggio 2002;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139;

Considerato che, in data 9 marzo 2004, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, è intervenuto uno specifico accordo, con il quale - allo scopo di agevolare il completamento dei programmi di reimpiego degli ex dipendenti dei Consorzi agrari e riscontrandosi sussistenti le condizioni previste dal sopra citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 - è stata concordata la concessione della proroga del trattamento di mobilità in favore di duecentoventicinque unità, nonché una nuova concessione del medesimo beneficio in favore di quarantatre lavoratori per i quali il trattamento ordinario di mobilità è scaduto o scadrà durante l'anno 2004, essendo emerso, nel corso della riunione, che proseguono le iniziative di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, anche attraverso l'intervento di enti locali e che sono già state attuate ricollocazioni in esito alle direttive della Presidenza del Consiglio ed altre sono in corso di perfezionamento;

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento di mobilità e la proroga del medesimo trattamento, entro il 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori coinvolti nella fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Decreta:

Art. 1.

a) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 marzo 2004, in favore di un numero massimo di duecentoventicinque ex dipendenti dei Consorzi agrari, sulla base del prospetto allegato al sopra citato accordo, già fruitori del trattamento in questione ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32944 del 16 ottobre 2003, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2003, registro n. 5, foglio n. 88;

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 3.210.300,00;

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

b) ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 marzo 2004, in favore di quarantatre ex dipendenti dei Consorzi agrari, sulla base del prospetto allegato al sopra citato accordo, per i quali il trattamento di mobilità ordinaria, di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 223/1991, è scaduto o scadrà entro l'anno 2004;

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 324.380,00.

Art. 2.

La concessione del trattamento di mobilità, autorizzata con l'art. 1, punto *b)*, decorre, per ciascuno degli ex dipendenti interessati, dalla data di scadenza del trattamento di mobilità fruito ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sulla base dei dati forniti dall'Associazione nazionale dei Consorzi agrari - ASSOCAP, con la nota del 12 maggio 2004.

Art. 3.

La proroga e la concessione del trattamento di mobilità, disposte con il precedente art. 1, punti *a)* e *b)*, sono autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari a € 3.534.680,00 è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 22

04A07732

DECRETO 7 luglio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Brudics Erika di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Visto il decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Vista l'istanza di riconoscimento del diploma di «Kozmetikus» conseguito in Ungheria dalla sig.ra Brudics Erika, cittadina ungherese;

Udito il parere favorevole al riconoscimento espresso dalla Conferenza dei servizi nella seduta del 19 maggio 2004, di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994;

Decreta:

Il titolo professionale di «Kozmetikus» conseguito in Ungheria in data 14 giugno 1996, dalla sig.ra Brudics Erika, nata a Budapest il 1° aprile 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

Il direttore generale: BULGARELLI

04A07892

DECRETO 16 luglio 2004.

Aggiornamento delle tariffe di facchinaggio per la provincia di Asti - Biennio 2004/2005.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASTI

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 (Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro);

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 (Regolamento recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio) che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro le funzioni in materia di determinazione delle tariffe minime;

Vista la lettera circolare n. V/25157/70 - DOC del 2 febbraio 1995 con la quale il Ministero del lavoro detta disposizioni riguardo alle determinazioni delle tariffe;

Visto il decreto direttoriale del 21 maggio 1999 con il quale si è provveduto a fissare le tariffe provinciali di facchinaggio a partire dal 1° gennaio 1999 e ritenuto doveroso procedere alla loro rideterminazione;

Sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sociali operanti nello specifico settore nell'incontro 4 giugno 2004 e tenuto conto degli orientamenti emersi in detta circostanza;

Viste e valutate le tariffe in vigore nelle altre province del Piemonte;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 2004 le precedenti tariffe dei lavori di facchinaggio vengono così determinate:

1) tariffe al quintale: le tariffe precedentemente in vigore vengono aumentate del 12%;

2) tariffe in economia: quando non sia possibile l'applicazione delle tariffe di cui al punto 1) i lavori potranno essere affidati in economia con la corresponsione ai facchini (riuniti o meno in carovane, cooperative ecc...) dei seguenti compensi orari:

€ 13,35 con riferimento al 6° livello;

€ 14,30 con riferimento al 5° livello;

€ 15,01 con riferimento al 4° livello.

Asti, 16 luglio 2004

p. *Il direttore provinciale:* FERSINI

04A07874

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 21 luglio 2004.

Istituzione della sezione doganale dipendente dalla dogana di Civitanova Marche in ambito territoriale della circoscrizione doganale di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LE MARCHE, ABRUZZO E MOLISE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordino delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modifiche, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane e le sezioni doganali dipendenti da ciascuna dogana, nonché la rispettiva competenza per materia;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e, in particolare, l'art. 7 e l'art. 9, come integrato e modificato dall'art. 1, p. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 254 dell'8 maggio 1984;

Vista la nota prot. 71/Ris del 26 giugno 2004 con la quale il direttore della circoscrizione doganale di Ancona, competente per territorio, ha espresso parere favorevole alla istituzione della sezione doganale, dipendente dalla dogana di Civitanova Marche;

Vista la planimetria dei locali da adibire ad ufficio, nonché delle aree antistanti costituenti spazi e circuito doganale, e, ritenutane la idoneità funzionale;

Considerato che detti locali ed aree sono stati concessi in comodato gratuito dalla proprietaria Società Interedil S.r.l. all'Agenzia delle dogane, come da contratto del 23 giugno 2004, a firma contestuale fra comodante e comandatario, e registrato il 30 giugno 2004 al n. 2928 dell'Agenzia dell'entrate - Ufficio di Macerata, sez. di Civitanova Marche;

Ritenuto che l'istituzione della predetta sezione doganale si rende necessaria, in considerazione della ottimale ubicazione della stessa in struttura posta fuori dal centro abitato;

Ritenuto che l'operatività della stessa risponde ai canoni della massima tutela e salvaguardia degli interessi fiscali nazionali e comunitari;

Ritenuto che il servizio sarà fruibile indistintamente da tutti gli operatori e, perciò, di pubblico interesse ed utilità;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, legge 15 marzo 1977, n. 59;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 16, par. 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 14 dicembre 2000 ed integrato con delibera del 30 gennaio 2001;

Visto l'art. 7 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 e coordinato con le modifiche approvate dal comitato direttivo il 7 maggio 2001;

Adotta
la seguente determinazione:

Art. 1.

È istituita la sezione doganale, dipendente dalla dogana di Civitanova Marche, ubicata in località Santa Maria Apparente, via F. Lamborghini n. 3, zona industriale «A».

Art. 2.

Detta sezione doganale è altresì abilitata allo sdoganamento, quale punto di arrivo e partenza di merci vincolate a regime TIR.

Art. 3.

Si applicano tutte le vigenti disposizioni nazionali (TULD approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973) e comunitarie (Reg. CEE n. 2913/92 e n. 2454/93).

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 21 luglio 2004

Il direttore regionale: PIERMATTEI

04A07736

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 luglio 2004.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di giugno 2004, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del Titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli unidici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del Titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di giugno 2004, come segue:

MEDIE MENSILI IN EURO RIFERITE AL MESE DI GIUGNO 2004

Cambi calcolati dall'UIC

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	QUANTITÀ DI VALUTA PER 1 EURO
AFGHANISTAN	Afghani	AFA	115	57,657
ALBANIA	Lek	ALL	47	124,507
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	85,4725
ANDORRA	Peseta Andorra	ADP	245	-
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	100,822
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,27735
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,17275
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4,5458
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3,59
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	673,533
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,17275
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	AUD	109	1,74833
AUSTRIA	Scellino Austriaco	ATS	20	-
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	5998,75
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,21383
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,45761
BANGLADESH	Taka	BDT	174	72,4518
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,41364
BELGIO	Franco Belga	BEF	4	-
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,42766
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,21383
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	55,228
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	BYB	233	-
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2618,82
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	9,6506
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,95583
BOTSWANA	Pula	BWP	171	5,76074
BRASILE	Real	BRL	234	3,7976
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,07845
BULGARIA	Lev	BGL	45	-
BULGARIA	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,95474
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1305,07
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	4843,18
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,957
CANADA	Dollaro Canadese	CAD	12	1,64916
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	132,247
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	0,995338
CECA (Repubblica)	Corona Ceca	CZK	223	31,6136
CECOSLOVACCHIA	Corona cecoslovacca	CSK	6	-
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,957
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,957
CILE	Peso Cileno	CLP	29	779,8
CINA (Repubblica Popolare di)	Renminbi(Yuan)	CNY	144	10,0505
CIPRO	Lira Cipriota	CYP	46	0,582386

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	QUANTITA DI VALUTA PER 1 EURO
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	3300,48
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,967
CONGO (Repubblica Democratica)	Nuovo Zaire	ZRN	227	-
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco Congolese	CDF	261	460,042
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	43	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,67043
COREA DEL SUD	Won Sud	KRW	119	1406,18
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	521,541
CROAZIA	Kuna	HRK	229	7,37271
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	27,9181
DANIMARCA	Corona Danese	DKK	7	7,43422
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,27735
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	56,6035
ECUADOR	Sucre	ECS	76	-
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7,50156
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	10,621
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,4584
ERITREA	Nakfa	ERN	243	16,3867
ESTONIA	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	10,4668
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,664427
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,18675
FILIPPINE	Peso Filippino	PHP	66	67,968
FINLANDIA	Marco Finlandese	FIM	23	-
FONDO MONETARIO INTERNAZIONAL	DSP	XDR	188	0,828171
FRANCIA	Franco Francese	FRF	5	-
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,957
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	34,1922
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,33055
GERMANIA	Marco Tedesco	DEM	42	-
GERMANIA (Repub. Democratica)	Marco DDR	DDM	134	-
GHANA	Cedi	GHC	111	10775,1
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	73,4544
GIAPPONE	Yen Giapponese	JPY	71	132,861
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,664427
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	215,722
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,859389
GRECIA	Dracma Greca	GRD	30	-
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,27735
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	9,97963
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	2433,73
GUINEA BISSAU	Peso Guinea Bissau	GWP	183	-
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Ekwele	GQE	194	-

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	QUANTITA DI VALUTA PER 1 EURO
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	217,275
HAITI	Gourde	HTG	151	40,0237
HONDURAS	Lempira	HNL	118	22,0379
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	HKD	103	9,4648
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	55,228
INDONESIA	Rupia Indonesiana	IDR	123	11386,3
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	10452,5
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1766,62
IRLANDA	Lira Irlandese	IEP	60	-
ISLANDA	Corona Islanda	ISK	62	87,5473
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,47892
ITALIA	Lira Italiana	ITL	18	-
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	YUM	214	-
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	165,429
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	96,0927
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	52,4791
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,357243
LAOS	Kip	LAK	154	9519,58
LESOTHO	Loti	LSL	172	7,81104
LETTONIA	Lats	LVL	219	0,6565
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1836,99
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	66,9716
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,60219
LITUANIA	Litas	LTL	221	3,4528
LUSSEMBURGO	Franco Lussemburgo	LUF	56	-
MACAO	Pataca	MOP	156	9,74873
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	62,0874
MADAGASCAR	Franco Malgascio	MGF	130	11099,2
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	129,894
MALAYSIA	Ringgit	MYR	55	4,61196
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	15,4763
MALI	Franco Mali	MLF	159	-
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,957
MALTA	Lira Maltese	MTL	33	0,425391
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	10,9653
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	308,798
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	33,8623
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	13,813
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	14,386
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1416,02
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	27668,6
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	7,7928
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	7,81104
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	88,3447

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	QUANTITA DI VALUTA PER 1 EURO
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	19,2983
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655,957
NIGERIA	Naira	NGN	81	159,311
NORVEGIA	Corona Norvegese	NOK	8	8,28564
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,9301
OLANDA	Fiorino Olandese	NLG	14	-
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,46732
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	70,2566
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,21383
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	3,89416
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	7179,66
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,21995
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,252
POLONIA	Zloty	PLN	237	4,5906
PORTOGALLO	Escudo Portoghese	PTE	13	-
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,41834
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,664427
ROMANIA	Leu	ROL	131	40752,7
RUSSIA	Rublo Russia	RUB	244	35,2345
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	685,072
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9,18972
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,51676
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,664427
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	10560,3
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,957
SERBIA E MONTENEGRO	Dinaro Serbo	CSD	265	69,9029
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	6,28764
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	2858,57
SINGAPORE	Dollaro Singapore	SGD	124	2,07913
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	61,667
SISTEMA MONETARIO EUROPEO	Ecu	ECU	197	-
SLOVACCA (Repubblica)	Corona slovacca	SKK	224	39,9233
SLOVENIA	Tallero Slovenia	SIT	215	239,359
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	3180,24
SPAGNA	Peseta Spagnola	ESP	24	-
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	119,122
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,27735
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,27735
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,27735
STATI UNITI	Dollaro USA	USD	1	1,21383
SUD AFRICA	Rand	ZAR	82	7,81104
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	316,68
SURINAME	Fiorino Suriname	SRG	150	-
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,27735
SVEZIA	Corona Svedese	SEK	9	9,14302

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	QUANTITA DI VALUTA PER 1 EURO
SVIZZERA	Franco Svizzero	CHF	3	1,5192
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	7,81104
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	TJR	239	-
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	3,73981
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	40,793
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1343,81
THAILANDIA	Baht	THB	73	49,4994
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,49716
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	7,52915
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,53202
TURCHIA	Lira Turca	TRL	10	1814266
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6248,8
U.R.S.S. (Cambi di mercato)	Rublo	SUR	991	-
U.R.S.S. (Cambi ufficiali)	Rublo	SUR	64	-
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,45809
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2197,94
UNGHERIA	Forint Ungherese	HUF	153	253,024
UNIONE MONETARIA EUROPEA	Euro	EUR	242	1
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	35,8595
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1188,6
VANUATU	Vatu	VUV	208	136,186
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2324,72
VIETNAM	Dong	VND	145	19092,6
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	223,928
YEMEN DEL NORD	RIAL	YER	992	-
YEMEN DEL SUD	Dinaro Yemen	YDD	128	-
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	5958,72
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	6303,57

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2004

Il direttore centrale: BUSA

04A07735

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2004.

Remunerazione dei concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione per l'anno 2004.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Ripartizione tra i concessionari e i commissari governativi dell'importo spettante a titolo di remunerazione per l'attività di riscossione.

1.1. La quota pari al 96 per cento dell'importo di cui all'art. 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, equivalente ad euro 451.200.000,00, da corrispondere, per l'anno 2004, ai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, è ripartita per ciascun ambito territoriale secondo le percentuali e per gli importi fissati nella tabella A allegata al presente provvedimento.

1.2. La restante quota dell'importo di cui al predetto art. 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, equivalente ad euro 18.800.000,00, da corrispondere, per l'anno 2004, ai commissari governativi ed ai concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti, è ripartita, per euro 163.000,00, in favore del concessionario dell'ambito territoriale della provincia autonoma di Bolzano, e, per euro 18.637.000,00, secondo le percentuali e per gli importi fissati, per ciascun ambito territoriale gestito in forma commissariale, nella tabella B allegata al presente provvedimento.

1.3. Contro il presente atto è ammesso ricorso, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

L'art. 4, comma 118 della legge 24 dicembre 2004, n. 350, prevede che per l'anno 2004 sia corrisposto ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, quale remunerazione per il servizio svolto per i ruoli emessi da uffici statali, un importo pari ad euro 470 milioni.

Ai sensi del successivo comma 119 del predetto art. 4, il 96 per cento di tale somma deve essere ripartito, per ciascun ambito territoriale, secondo la percentuale con la quale i concessionari e i commissari governativi hanno usufruito del meccanismo di salvaguardia delle remunerazioni, previsto dall'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

La quota che, ai sensi dello stesso comma 119, deve essere attribuita, a valere sulla restante parte del 4%, al concessionario della provincia autonoma di Bolzano, unico ambito territoriale ove vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti, è stata individuata con riferimento agli specifici costi di gestione direttamente sostenuti su base annua a tale titolo, avuto riguardo ai maggiori oneri, rispetto ad una gestione ordinaria, connessi alla stampa e spedizione delle cartelle, alla personalizzazione delle procedure software ed alla traduzione degli atti di riscossione.

Per quanto riguarda la residua quota destinata ai commissari governativi, in mancanza di un esplicito criterio fissato dal legislatore ed in coerenza con il metodo adottato per le analoghe fattispecie relative alle indennità spettanti per gli anni 2002 e 2003, si è individuato, quale indice significativo per la ripartizione, il rapporto tra il numero degli addetti in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2003 in ciascun ambito gestito in forma commissariale e il numero totali degli addetti degli stessi ambiti, tenuto conto che il costo del personale costituisce la voce più rilevante tra gli oneri di gestione delle aziende concessionarie.

Con il presente provvedimento, nel dare attuazione al citato dettato normativo, si individuano pertanto gli importi spettanti per l'anno 2004 a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6).

Disposizioni relative ai compensi per l'attività di riscossione.

Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (art. 4, commi 118, 119 e 120).

Roma, 23 luglio 2004

Il direttore: FERRARA

TABELLA A

RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE AI CONCESSIONARI E COMMISSARI GOVERNATIVI PER L'ANNO 2004

(Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, commi 118, 119 e 120)

Ambito territoriale	Clausola di salvaguardia (anno 2000)	% di ripartizione	Importo (anno 2004)
Alessandria	€ 5.768.955,90	0,93	€ 4.193.946,89
Ancona	€ 4.682.098,38	0,75	€ 3.403.817,30
Aosta	€ 1.787.485,68	0,29	€ 1.299.476,05
Arezzo	€ 4.764.085,07	0,77	€ 3.463.420,43
Ascoli Piceno	€ 4.184.974,24	0,67	€ 3.042.415,30
Asti	€ 2.300.250,85	0,37	€ 1.672.248,85
Avellino	€ 4.637.987,83	0,75	€ 3.371.749,58
Bari	€ 20.629.174,01	3,32	€ 14.997.108,94
Belluno	€ 2.079.112,01	0,33	€ 1.511.484,14
Benevento	€ 2.768.992,62	0,45	€ 2.013.017,29
Bergamo	€ 11.039.970,42	1,78	€ 8.025.897,64
Biella	€ 2.294.463,06	0,37	€ 1.668.041,21
Bologna	€ 11.679.360,41	1,88	€ 8.490.724,85
Bolzano	€ 6.281.721,71	1,01	€ 4.566.720,16
Brescia	€ 12.550.167,64	2,02	€ 9.123.789,02
Brindisi	€ 4.552.574,85	0,73	€ 3.309.655,58
Cagliari	€ 8.970.611,03	1,45	€ 6.521.503,52
Campobasso	€ 2.396.589,60	0,39	€ 1.742.285,72
Caserta	€ 8.192.063,21	1,32	€ 5.955.510,60
Catanzaro	€ 3.838.948,85	0,62	€ 2.790.859,88
Chieti	€ 3.843.754,13	0,62	€ 2.794.353,25
Como	€ 5.845.970,07	0,94	€ 4.249.935,06
Cosenza	€ 8.918.796,00	1,44	€ 6.483.834,74
Cremona	€ 3.274.824,54	0,53	€ 2.380.749,73
Crotone	€ 1.620.191,99	0,26	€ 1.177.855,97
Cuneo	€ 6.262.056,97	1,01	€ 4.552.424,18
Ferrara	€ 3.705.345,79	0,60	€ 2.693.732,40
Firenze	€ 11.922.770,73	1,92	€ 8.667.680,61
Foggia	€ 7.053.028,24	1,14	€ 5.127.448,77
Forli'	€ 4.140.726,44	0,67	€ 3.010.247,79
Frosinone	€ 4.731.458,66	0,76	€ 3.439.701,51
Genova	€ 13.226.531,72	2,13	€ 9.615.495,85
Gorizia	€ 2.034.870,95	0,33	€ 1.479.321,53
Grosseto	€ 4.052.583,04	0,65	€ 2.946.168,82
Imperia	€ 2.449.748,06	0,39	€ 1.780.931,15
Isernia	€ 1.045.062,05	0,17	€ 759.744,88
L'Aquila	€ 4.296.819,24	0,69	€ 3.123.724,98
La Spezia	€ 2.156.826,94	0,35	€ 1.567.981,76
Latina	€ 5.920.938,21	0,95	€ 4.304.435,81
Lecce	€ 6.622.166,28	1,07	€ 4.814.218,40
Lecco	€ 3.357.269,68	0,54	€ 2.440.686,14
Livorno	€ 4.707.143,78	0,76	€ 3.422.024,94
Lodi	€ 1.744.583,40	0,28	€ 1.268.286,71
Lucca	€ 4.699.197,06	0,76	€ 3.416.247,80
Macerata	€ 4.090.024,09	0,66	€ 2.973.387,92
Mantova	€ 4.811.534,67	0,78	€ 3.497.915,60
Massa Carrara	€ 2.627.323,68	0,42	€ 1.910.026,04
Matera	€ 2.577.275,85	0,42	€ 1.873.641,99
Milano	€ 57.372.532,19	9,24	€ 41.708.994,98
Modena	€ 5.876.865,93	0,95	€ 4.272.395,91

N.B.: le percentuali indicate sono visualizzate con arrotondamento al secondo decimale

Ambito territoriale	Clausola di salvaguardia (anno 2000)	% di ripartizione	Importo (anno 2004)
Napoli	€ 27.557.768,32	4,44	€ 20.034.096,05
Novara	€ 3.862.903,19	0,62	€ 2.808.274,34
Nuoro	€ 3.228.318,45	0,52	€ 2.346.940,48
Oristano	€ 1.988.281,72	0,32	€ 1.445.451,84
Padova	€ 9.257.052,19	1,49	€ 6.729.742,07
Parma	€ 3.919.249,06	0,63	€ 2.849.236,96
Pavia	€ 5.496.978,11	0,89	€ 3.996.222,99
Perugia	€ 6.577.534,79	1,06	€ 4.781.771,96
Pesaro-Urbino	€ 4.033.378,65	0,65	€ 2.932.207,51
Pescara	€ 3.778.859,33	0,61	€ 2.747.175,67
Piacenza	€ 3.129.649,21	0,50	€ 2.275.209,38
Pisa	€ 5.129.659,51	0,83	€ 3.729.187,72
Pistoia	€ 3.182.121,97	0,51	€ 2.313.356,31
Pordenone	€ 2.824.427,10	0,46	€ 2.053.317,35
Potenza	€ 4.525.316,57	0,73	€ 3.289.839,21
Prato	€ 3.304.217,44	0,53	€ 2.402.117,94
Ravenna	€ 4.114.248,59	0,66	€ 2.990.998,78
Reggio Calabria	€ 6.520.691,29	1,05	€ 4.740.447,56
Reggio Emilia	€ 4.499.258,86	0,72	€ 3.270.895,64
Rieti	€ 2.890.112,51	0,47	€ 2.101.069,69
Rimini	€ 3.331.075,09	0,54	€ 2.421.643,06
Roma	€ 50.292.710,82	8,10	€ 36.562.068,00
Rovigo	€ 2.496.332,25	0,40	€ 1.814.797,17
Salerno	€ 14.605.060,99	2,35	€ 10.617.666,54
Sassari	€ 4.779.273,41	0,77	€ 3.474.462,13
Savona	€ 3.067.752,67	0,49	€ 2.230.211,49
Siena	€ 4.682.102,36	0,75	€ 3.403.820,20
Sondrio	€ 1.895.368,60	0,31	€ 1.377.905,36
Taranto	€ 4.856.900,36	0,78	€ 3.530.895,80
Teramo	€ 3.263.031,88	0,53	€ 2.372.176,63
Terni	€ 2.371.762,95	0,38	€ 1.724.237,11
Torino	€ 28.879.051,23	4,65	€ 20.994.649,48
Trento	€ 5.560.234,32	0,90	€ 4.042.209,34
Treviso	€ 8.143.890,59	1,31	€ 5.920.489,80
Trieste	€ 3.208.161,50	0,52	€ 2.332.286,67
Udine	€ 6.694.895,27	1,08	€ 4.867.091,32
Varese	€ 9.613.669,91	1,55	€ 6.988.997,95
Venezia	€ 8.396.942,05	1,35	€ 6.104.454,53
Verbano	€ 1.561.819,84	0,25	€ 1.135.420,27
Vercelli	€ 1.910.387,87	0,31	€ 1.388.824,15
Verona	€ 8.437.598,46	1,36	€ 6.134.011,14
Vibo Valentia	€ 1.661.412,50	0,27	€ 1.207.822,68
Vicenza	€ 7.565.622,25	1,22	€ 5.500.097,14
Viterbo	€ 3.162.284,03	0,51	€ 2.298.934,42
totale	**€ 620.645.175,81**	**100,00**	**€ 451.200.000,00**

N.B.: le percentuali indicate sono visualizzate con arrotondamento al secondo decimale

TABELLA B

RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO RISERVATO
AI COMMISSARI GOVERNATIVI PER L'ANNO 2004
(Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, commi 118, 119 e 120)

Ambito territoriale	n° dipendenti (*)	% dipendenti	Importo (anno 2004)
caserta	202	10,35	€ 1.928.623,97
catanzaro	86	4,41	€ 821.097,33
chieti	108	5,53	€ 1.031.145,49
cosenza	279	14,29	€ 2.663.792,52
crotone	33	1,69	€ 315.072,23
napoli	551	28,23	€ 5.260.751,54
nuoro	51	2,61	€ 486.929,82
oristano	25	1,28	€ 238.691,09
pescara	83	4,25	€ 792.454,41
reggio calabria	166	8,50	€ 1.584.908,81
salerno	176	9,02	€ 1.680.385,25
teramo	75	3,84	€ 716.073,26
vibo valentia	49	2,51	€ 467.834,53
viterbo	68	3,48	€ 649.239,75
TOTALE	**1.952**	**100,00**	**€ 18.637.000,00**

(*) in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre 2003

N.B.: le percentuali indicate sono visualizzate con arrotondamento al secondo decimale

04A08011

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 23 giugno 2004.

Approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 2003. (Deliberazione n. 201/04/CONS.)

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 23 giugno 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, riguardante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 17 del 16 giugno 1998 e successive modificazioni;

Visti in particolare gli artt. dal 22 al 27 del regolamento riguardanti il conto consuntivo;

Visto il bilancio di previsione 2003 dell'Autorità approvato in data 18 dicembre 2002 con delibera n. 438/02/CONS.;

Viste le variazioni disposte con delibere n. 309/03/CONS. del 5 agosto 2003, n. 331/03/CONS. dell'11 settembre 2003 e n. 420/03/CONS. del 26 novembre 2003;

Vista la relazione illustrativa dell'ufficio al conto consuntivo 2003 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il parere della Commissione di garanzia previsto dall'art. 27 del regolamento;

Vista la relazione del Servizio risorse umane e finanziarie contenente talune controdeduzioni riguardanti alcuni aspetti della citata Relazione della Commissione di garanzia;

Visto l'art. 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che statuisce la pubblicazione dei bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la proposta del Servizio risorse umane e finanziarie

Udita la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci;

Delibera:

Art. 1.

1. È approvato il conto consuntivo 2003, nei valori riportati nell'elaborato contabile e relativi allegati, previsti dagli artt. dal 22 al 27 del Regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità, da trasmettersi al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della pubblicazione di cui all'art. 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Il predetto conto consuntivo 2003 e relativi allegati unitamente alla presente delibera sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità, ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge n. 481/1995.

Napoli, 23 giugno 2004

Il presidente: CHELI

ALLEGATO N. 1

Delibera n. 201/04

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2003

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non Presente ()

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non Presente ()

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI							
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.509.100,00	1.567.316,44	61.140,08	7.015.276,36					
	FONDO DI CASSA				6.019.463,00					
1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.01	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
1011101.0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' (L.31/07/1999, N.249, ART.6 PUNTO A)	23.298.000,00	0,00	0,00	23.298.000,00	23.297.999,61	0,00	23.297.999,61		0,39
1011103.0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' (L.14/11/1995 N.481 ART.2 COMMA 38 L.BE L.31/07/1997 N. 249 ART.6 PUNTO	15.400.000,00	0,00	0,00	15.400.000,00	10.316.243,91	5.083.756,09	15.400.000,00	0,00	
	Totale Categoria 1	38.698.000,00	0,00	0,00	38.698.000,00	33.614.243,52	5.083.756,09	38.697.999,61		0,39
1.02	CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE									
2012201.0	RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.754,13	51,37	17.805,50		2.194,50
2012202.0	CORRISPETTIVI PER I SERVIZI RESI DALL'AUTORITA' (LEGGE 249 DEL 31 LUGLIO 1997 ART.6 COMMA 2)	103.000,00	41.140,08	0,00	144.140,08	144.140,08	0,00	144.140,08	0,00	
	Totale Categoria 2	123.000,00	41.140,08	0,00	164.140,08	161.894,21	51,37	161.945,58		2.194,50

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2003

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non Presente ()

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non Presente ()

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.03	CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI									
2032210.0	INTERESSI ATTIVI	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00	121.500,70	70.000,00	191.500,70		743.499,30
	Totale Categoria 3	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00	121.500,70	70.000,00	191.500,70		743.499,30
	Totale Titolo 1	39.756.000,00	41.140,08	0,00	39.797.140,08	33.897.638,43	5.153.807,46	39.051.445,89		745.694,19
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI									
4.01	CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI									
4014401.0	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	103.292,00	0,00	0,00	103.292,00	103.291,38	0,00	103.291,38		0,62
4014402.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI SUI COMPENSI AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DELL'AUTORITA' E SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE	8.000.000,00	250.000,00	0,00	8.250.000,00	8.034.136,92	5.957,40	8.040.094,32		209.905,68
	Totale Categoria 1	8.103.292,00	250.000,00	0,00	8.353.292,00	8.137.428,30	5.957,40	8.143.385,70		209.906,30
	Totale Titolo 4	8.103.292,00	250.000,00	0,00	8.353.292,00	8.137.428,30	5.957,40	8.143.385,70		209.906,30

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2003

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non Presente () **Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non Presente ()**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO ENTRATE									
	Totale Titolo 1	39.756.000,00	41.140,08	0,00	39.797.140,08	33.897.638,43	5.153.807,46	39.051.445,89		745.694,19
	Totale Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 4	8.103.292,00	250.000,00	0,00	8.353.292,00	8.137.428,30	5.957,40	8.143.385,70		209.906,30
	TOTALE TITOLI ENTRATE	47.859.292,00	291.140,08	0,00	48.150.432,08	42.035.066,73	5.159.764,86	47.194.831,59	0,00	955.600,49
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.509.100,00	1.567.316,44	61.140,08	7.015.276,36					
	FONDO DI CASSA				6.019.463,00					
	TOTALE ENTRATE	53.368.392,00	1.858.456,52	61.140,08	55.165.708,44	42.035.066,73	5.159.764,86	47.194.831,59	0,00	955.600,49

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non Presente ()

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non Presente ()

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
1.01	CATEGORIA 1 - COMPENSI E ONERI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI									
1011001.0	COMPENSI AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DELL'AUTORITA'	2.194.000,00	783.000,00	0,00	2.977.000,00	2.976.454,81	0,00	2.976.454,81		545,19
1011002.0	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	42.518,48	41.481,52	84.000,00	0,00	
1011004.0	ONERI FISCALI A CARICO DELL'AUTORITA'	59.270,00	0,00	0,00	59.270,00	59.263,47	0,00	59.263,47		6,53
	Totale Categoria 1	2.337.270,00	783.000,00	0,00	3.120.270,00	3.078.236,76	41.481,52	3.119.718,28		551,72
1.02	CATEGORIA 2 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E TRATTAMENTO DI MISSIONE AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI									
1021010.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA E TRATTAMENTO DI MISSIONE AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	216.911,09	283.088,91	500.000,00	0,00	
	Totale Categoria 2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	216.911,09	283.088,91	500.000,00	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non Presente () **Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non Presente ()**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.03	CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE									
1031015.0	COMPENSI PER COLLABORAZIONI TEMPORANEE ED ONERI RIFLESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031016.0	SPESE DI GESTIONE DELLA SEGRETERIA GENERALE INERENTI ALLE INFORMAZIONI ED AGLI ACQUISTI DI LIBRI E PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE	500,00	0,00	0,00	500,00	180,00	0,00	180,00		320,00
1031019.0	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI SPECIFICI PROGR. DI ATTIVITA', E RELATIVI COMP. E RIMB. PER PERIZIE, I. DI STUDIO E RICERCHE SU SP.TEMI E PROBL...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031022.0	SPESE DIRETTE DI FUNZIONAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Totale Categoria 3	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	180,00	0,00	180,00		10.320,00
1.04	CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO									
1041030.0	COMPENSI PER COLLABORAZIONI TEMPORANEE ED ONERI RIFLESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1041033.0	SPESE PER PROGRAMMI DI RICERCHE,PER CONVENZIONI,STUDI,CONSULENZE,GRUPPI DI LAVORO E DI COLLAB. CON ESP. ED IST. DI RIC. NAZIONALI E ESTERI	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	66.414,48	25.891,75	92.306,23		90.693,77

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non Presente ()

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non Presente ()

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI							
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1041035.0	ACQUISTO DI LIBRI E PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE, RACCOLTE DI LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	16.858,75	16.858,75		8.141,25
1041036.0	SPESE PER I RAPPORTI CON L'AVVOCATURA DELLO STATO ED ORGANI GIURISDIZIONALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
1041040.0	ALTRE SPESE DIRETTE DI FUNZIONAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Totale Categoria 4	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	66.414,48	42.750,50	109.164,98		104.835,02
1.05	**CATEGORIA 5 - SERVIZIO RISORSE UMANE E FINANZIARIE**									
1051069.0	STIPENDI RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE	15.996.000,00	0,00	0,00	15.996.000,00	14.438.656,10	1.557.343,90	15.996.000,00	0,00	
1051070.0	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	3.977.000,00	88.814,00	0,00	4.065.814,00	3.187.737,52	878.076,48	4.065.814,00	0,00	
1051071.0	ONERI FISCALI A CARICO DEL"AUTORITA' (IRAP)	1.455.000,00	31.195,00	0,00	1.486.195,00	1.051.462,80	434.732,20	1.486.195,00	0,00	
1051072.0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	775.355,00	0,00	0,00	775.355,00	525.674,95	249.680,05	775.355,00	0,00	
1051073.0	RIMBORSO SPESE E TRATTAMENTO DI MISSIONE AL PERSONALE ED ALLA GUARDIA DI FINANZA	550.331,00	120.000,00	0,00	670.331,00	546.905,44	123.425,56	670.331,00	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non Presente () **Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non Presente ()**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1051074.0	ONERI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL PREMIO ANNUALE INDIVIDUALE	1.292.000,00	367.000,00	0,00	1.659.000,00	1.533.874,15	125.125,85	1.659.000,00	0,00	
1051076.0	TRATTAMENTO DI MISSIONE ED INDENNITA' AL PERSONALE ASSEGNATO AGLI STAFFS DEGLI ORGANI COLLEGIALI	135.000,00	23.000,00	0,00	158.000,00	154.992,65	3.007,35	158.000,00	0,00	
1051081.0	SPESE PER I SERVIZI RESI ALL'AUTORITA' (DA SOGG. DI A.P. EX L.249/97 DA SOGGETTI DELLE AMM. PUBBL.) E DA ALTRI SOGGETTI DI ORG. PRIVATI	30.000,00	9.500,00	0,00	39.500,00	29.407,35	10.092,65	39.500,00	0,00	
1051083.0	ONERI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DEL D.L.VO 626/94-PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	1.150,60	11.342,94	12.493,54		37.506,46
1051084.0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA, DEL COMITATO ETICO E DEL CONTROLLO INTERNO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	123.161,01	136.838,99	260.000,00	0,00	
1051085.0	COMPENSI E RIMBORSI PER PERIZIE, INCARICHI DI STUDIO E DI RICERCA PER CONSULENZE SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI	560.000,00	30.000,00	0,00	590.000,00	342.113,04	199.891,76	542.004,80		47.995,20
1051086.0	CANONI DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI	4.722.000,00	0,00	0,00	4.722.000,00	4.689.316,53	0,00	4.689.316,53		32.683,47
1051087.0	MANUT. ORD. RIP. ED ADATTAMENTO DEI LOCALI, INST. E MANUT. IMPIANTI TECNICI, ELETTR. DI SIC. E PREV. MAN. ED ESERCIZIO AUTOM. NOLEGGIO AUTOM	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	182.139,30	308.611,68	490.750,98		82.249,02

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non Presente ()

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non Presente ()

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI				RIMASTE	TOTALI		
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1051088.0	CANONI DI NOLEGGIO DELLE ATTREZZATURE D'UFFICIO E DEL MATERIALE TECNICO	490.200,00	0,00	182.554,00	307.646,00	2.818,22	16.589,09	19.407,31		288.238,69
1051089.0	SPESE PER L'ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE, PERIODICI;PUBBLICAZIONI PER GLI UFFICI E RILEGATURE. SPESE PER INSERZIONI E PUBBL. E PUBBLICITA'	95.000,00	15.000,00	0,00	110.000,00	78.725,33	21.655,33	100.380,66		9.619,34
1051090.0	SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	76.282,80	47.090,85	123.373,65		26.626,35
1051091.0	SPESE PER CANONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, TELEFONICHE, GAS, ACQUA E CANONI RADIO-TELEVISIVI	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	482.949,30	22.529,27	505.478,57		594.521,43
1051092.0	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO; SPESE PER TARSU; SPESE TELEGRAFICHE E POSTALI	927.000,00	0,00	0,00	927.000,00	423.435,38	169.500,83	592.936,21		334.063,79
1051093.0	SPESE CASUALI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
1051095.0	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA PARTECIPAZIONE A CORSI INDETTI DA ENTI E ORGANISMI VARI	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	13.924,47	62.474,20	76.398,67		16.601,33
1051097.0	VIGILANZA LOCALI E PORTIERATO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	277.015,48	72.984,52	350.000,00	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non Presente ()

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non Presente ()

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI							
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1051098.0	PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSE	290.000,00	0,00	90.000,00	200.000,00	151.736,40	0,00	151.736,40		48.263,60
1051099.0	ACQUISTO DI VESTIARIO E DIVISE	10.300,00	1.554,00	0,00	11.854,00	0,00	11.854,00	11.854,00	0,00	
1051100.0	SPESE PER INTERCONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1051101.0	SPESE PER ONERI GIUDIZIARI, PER LITI, ARBITRTI, NOTIFICAZIONI ED ONERI ACCESSORI	15.490,00	0,00	0,00	15.490,00	15.263,93	0,00	15.263,93		226,07
1051102.0	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.676,73	0,00	45.676,73		4.323,27
1051103.0	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO DELL'AUTORITA' E PER IL CED.	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00	66.290,52	190.233,89	256.524,41		124.475,59
	Totale Categoria 5	34.380.176,00	686.063,00	322.554,00	34.743.685,00	28.440.710,00	4.653.081,39	33.093.791,39		1.649.893,61
1.06	**CATEGORIA 6 - SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE E RAPPORTI CON LA STAMPA**									
1061120.0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE STAMPA, GESTIONE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, FORUM, TAVOLE ROTONDE, DIBATTITI, AUDIZIONI, ECC.	263.000,00	8.858,05	0,00	271.858,05	140.811,07	99.715,56	240.526,63		31.331,42

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non Presente () **Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non Presente ()**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1061121.0	SPESE PER L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO, COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	81.056,56	30.170,26	111.226,82		113.773,18
1061122.0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE, AGGIORNAMENTO E FUNZIONAMENTO DEL SITO INTERNET DELL'AUTORITA'	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00		55.000,00
1061123.0	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, MOSTRE E CONGRESSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	512,05	512,05		9.487,95
1061124.0	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI ATTIVITA', COMPRESI GLI ONERI PER CONSULENZE, GRUPPI DI LAVORO E DI STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1061126.0	SPESE DIRETTE DI FUNZIONAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
1061128.0	ACQUISTO DI LIBRI E RIVISTE SPECIALIZZATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1061130.0	COMPENSI PER COLLABORAZIONI TEMPORANEE ED ONERI RIFLESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 6	554.000,00	8.858,05	0,00	562.858,05	221.867,63	130.397,87	352.265,50		210.592,55

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non Presente () **Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non Presente ()**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI							
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.07	**CATEGORIA 7 - SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI**									
1071140.0	SPESE PER CONVENZIONI, STUDI, RICERCHE, CONSULENZE, GRUPPI DI LAVORO, PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO	0,00	75.643,00	0,00	75.643,00	27.194,10	48.448,90	75.643,00	0,00	
1071144.0	ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI UTENTI	210.000,00	148.000,00	0,00	358.000,00	152.616,53	200.218,47	352.835,00		5.165,00
1071148.0	SPESE PER LE ATTIVITA' DELEGATE AI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI E PER LE ELEZIONI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	69.421,73	127.796,61	197.218,34		202.781,66
1071152.0	SPESE PER I RAPPORTI CON GLI ORGANI COSTITUZIONALI, CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E CON LE ALTRE AUTORITA'	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.746,29	0,00	10.746,29		19.253,71
1071154.0	SPESE DIRETTE DI FUNZIONAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Totale Categoria 7	641.000,00	223.643,00	0,00	864.643,00	259.978,65	376.463,98	636.442,63		228.200,37
1.08	**CATEGORIA 8 - SERVIZIO RELAZIONI COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI**									
1081162.0	ONERI PER L'ATTIVITA' CONCERNENTE LE RELAZIONI CON LE AUTORITA' E LE AMM.NI DEGLI STATI ESTERI ED ORGANIZZAZIONI COMUNITARIE ED INTERNAZ.	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	22.480,00	22.480,00		17.020,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non Presente () **Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non Presente ()**

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI	VARIAZIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1081164.0	SPESE PER GRUPPI DI STUDIO, DI LAVORO, COMMISSIONI, AUDIZIONI E CONVENZIONI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
1081170.0	SPESE DIRETTE DI FUNZIONAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
1081172.0	PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI EUROPEI E MANTENIMENTO SITO WEB IRG (IRGIS) ED INTRANET (IRG-NET)	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00		9.500,00
	Totale Categoria 8	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	1.500,00	22.480,00	23.980,00		37.520,00
1.09	**CATEGORIA 9 - DIPARTIMENTO REGOLAMENTAZIONE**									
1091184.0	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI ATTIVITA', COMPRESI GLI ONERI PER CONVENZIONI, STUDI, RICERCHE, CONSULENZE, GRUPPI DI LAVORO ETC.	2.163.000,00	0,00	0,00	2.163.000,00	939.435,10	1.223.564,90	2.163.000,00	0,00	
1091190.0	SPESE DIRETTE DI FUNZIONAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Totale Categoria 9	2.164.000,00	0,00	0,00	2.164.000,00	939.435,10	1.223.564,90	2.163.000,00		1.000,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non Presente ()

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non Presente ()

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.10	**CATEGORIA 10 - DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO**									
1101200.0	COMPENSI PER COLLABORAZIONI TEMPORANEE ED ONERI RIFLESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101202.0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL FORUM PERMANENTE PER LA COMUNICAZIONEE LA CONFERENZA PER I RAPPORTI TRA STATO, REGIONI E LE PROV. AUTONOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101204.0	SPESE PER LA COSTITUZIONE DEL REGISTRO UNICO	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	188.664,31	0,00	188.664,31		105.335,69
1101206.0	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI ATTIVITA', COMPRESI GLI ONERI PER CONVENZIONI, STUDI, RICERCHE, CONSULENZE, GRUPPI DI LAVORO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00
1101210.0	SPESE PER MONITORAGGIO DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE E PER IL CONTROLLO DEGLI INDICI D'ASCOLTO	1.287.366,00	194.227,39	0,00	1.481.593,39	519.367,37	398.864,00	918.231,37		563.362,02
1101214.0	SPESE DIRETTE DI FUNZIONAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Totale Categoria 10	1.832.366,00	194.227,39	0,00	2.026.593,39	708.031,68	398.864,00	1.106.895,68		919.697,71

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non Presente ()

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non Presente ()

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI							
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.11	CATEGORIA 11 - DIPARTIMENTO GARANZIE E CONTENZIOSO									
1111224.0	SPESE PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA SU RECLAMI, CONTROVERSIE, RICORSI, SANZIONI ED ATTIVITA' ISPETTIVE	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00		116.000,00
1111228.0	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI ATTIVITA',COMPRESI GLI ONERI PER CONVENZIONI, STUDI, RICERCHE, DOCUMENTAZIONE, CONSULENZE ETC.	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	78.730,43	49.415,42	128.145,85		101.854,15
1111234.0	ACQUISTO DI LIBRI E RIVISTE SPECIALIZZATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1111236.0	SPESE DIRETTE DI FUNZIONAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Totale Categoria 11	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00	78.730,43	49.415,42	128.145,85		218.854,15
1.12	CATEGORIA 12 - SERVIZIO TECNOLOGIE									
1121246.0	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI ATTIVITA', COMPRESI GLI ONERI PER CONVENZIONI, STUDI, RICERCHE, CONSULENZE, GRUPPI DI LAVORO......	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non Presente () **Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non Presente ()**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1121250.0	SPESE DIRETTE DI FUNZIONAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Totale Categoria 12	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00		101.000,00
1.13	**CATEGORIA 13 - SERVIZIO ANALISI DI MERCATO E CONCORRENZA**									
1131260.0	COMPENSI PER COLLABORAZIONI TEMPORANEE ED ONERI RIFLESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1131262.0	SPESE DEL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA DI 1° LIVELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1131266.0	SPESE PER PROGRAMMI DI RICERCHE E DI COLLABORAZIONE CON ESPERTI ED ISTITUTI DI RICERCA NAZIONALI ED ESTERI	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	47.520,00	11.880,00	59.400,00		17.600,00
1131268.0	SPESE PER CONVENZIONI, STUDI, RICERCHE, CONSULENZE, GRUPPI DI LAVORO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO	721.500,00	69.722,00	0,00	791.222,00	93.152,00	355.570,00	448.722,00		342.500,00
1131270.0	SPESE DIRETTE DI FUNZIONAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Totale Categoria 13	799.500,00	69.722,00	0,00	869.222,00	140.672,00	367.450,00	508.122,00		361.100,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non Presente ()

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non Presente ()

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.14	CATEGORIA 14 - UFFICIO STUDI STATISTICI, DOCUMENTAZIONI E PUBBLICAZIONI									
1141274.0	SPESE PER ACQUISTO DI PRODOTTI EDITORIALI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA DELL'AUTORITA' ED ALL'UFFICIO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	64.726,89	58.497,37	123.224,26		11.775,74
1141275.0	COMPENSI PER COLLABORAZIONI TEMPORANEE ED ONERI RIFLESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1141277.0	SPESE DIRETTE DI FUNZIONAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Totale Categoria 14	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	64.726,89	58.497,37	123.224,26		12.775,74
1.17	CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI									
1171300.0	FONDO DI RISERVA	583.788,00	0,00	75.643,00	508.145,00	0,00	0,00	0,00		508.145,00
	Totale Categoria 17	583.788,00	0,00	75.643,00	508.145,00	0,00	0,00	0,00		508.145,00
	Totale Titolo 1	44.662.100,00	1.965.513,44	398.197,00	46.229.416,44	34.217.394,71	7.647.535,86	41.864.930,57		4.364.485,87

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non Presente () **Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non Presente ()**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2	**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**									
2.01	**CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**									
2012200.0	INDENNITA' DI LIQUDAZIONE, TFR E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	139.365,68	0,00	139.365,68		60.634,32
	Totale Categoria 1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	139.365,68	0,00	139.365,68		60.634,32
2.02	**CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE**									
2022205.0	SPESE PER LA RICERCA E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022210.0	ONERI STRAORDINARI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO PER LE SEDI DI NAPOLI, ROMA, U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022211.0	SPESE PER INVESTIMENTI IN INFORMATICA E BENI MOBILI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' APPARECCHIATURE ELETTR. ED INVESTIMENTI IN INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022219.0	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI (PROGETTI, BREVETTI, SOFTWARE, ECC.)	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00		83.000,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non Presente () **Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non Presente ()**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI							
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2022220.0	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI AUTOVETTURE, MACCHINE D'UFFICIO IN GENERALE ED APPARECCHIATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ED ELETTRONICHE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	40.836,29	24.154,83	64.991,12		235.008,88
	Totale Categoria 2	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	40.836,29	24.154,83	64.991,12		318.008,88
	Totale Titolo 2	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00	180.201,97	24.154,83	204.356,80		378.643,20
4	**TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE**									
4.01	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**									
4014401.0	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER LE PICCOLE SPESE E PER LA CORRESPONSIONE DI ANTICIPI AL PERSONALE INVIATO IN MISSIONE	103.292,00	0,00	0,00	103.292,00	103.291,38	0,00	103.291,38		0,62
4014402.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI OPERATE SUI COMPENSI ALL''AUTORITA' E GLI EMOLUMENTI AL PERSONALE	8.000.000,00	250.000,00	0,00	8.250.000,00	6.981.605,69	1.058.488,63	8.040.094,32		209.905,68
	Totale Categoria 1	8.103.292,00	250.000,00	0,00	8.353.292,00	7.084.897,07	1.058.488,63	8.143.385,70		209.906,30
	Totale Titolo 4	8.103.292,00	250.000,00	0,00	8.353.292,00	7.084.897,07	1.058.488,63	8.143.385,70		209.906,30

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Responsabile di Funzione: 0 Soggetto non Presente ()

Responsabile di Procedimento: 0 Soggetto non Presente ()

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO SPESE									
	Totale Titolo 1	44.662.100,00	1.965.513,44	398.197,00	46.229.416,44	34.217.394,71	7.647.535,86	41.864.930,57		4.364.485,87
	Totale Titolo 2	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00	180.201,97	24.154,83	204.356,80		378.643,20
	Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 4	8.103.292,00	250.000,00	0,00	8.353.292,00	7.084.897,07	1.058.488,63	8.143.385,70		209.906,30
	TOTALE TITOLI SPESE	53.348.392,00	2.215.513,44	398.197,00	55.165.708,44	41.482.493,75	8.730.179,32	50.212.673,07	0,00	4.953.035,37
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE SPESE	53.348.392,00	2.215.513,44	398.197,00	55.165.708,44	41.482.493,75	8.730.179,32	50.212.673,07	0,00	4.953.035,37

Allegato n. 2 alla delibera
n.201/04/CONS

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI -
Situazione Amministrativa al 31.12.2003

DESCRIZIONE OPERAZIONI		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			19.562.489,64
Riscossioni	in c/ competenza	42.035.066,73	
	in c/ residui	11.952.392,79	
			73.549.949,16
Pagamenti	in c/ competenza	41.482.493,75	
	in c/ residui	7.125.295,54	
			48.607.789,29
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			24.942.159,87
Residui attivi	degli esercizi precedenti	1.101.294,67	
	dell'esercizio	5.159.764,86	
			6.261.059,53
Residui passivi	degli esercizi precedenti	6.379.635,30	
	dell'esercizio	8.730.179,32	
			15.109.814,62
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			16.093.404,78

Allegato 3 alla delibera
n. 201/04/CONS

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI - CONTO DELLE RENDITE E DELLE SPESE ANNO 2003 *PARTE PRIMA*			
ENTRATE	*IMPORTO*	**SPESA**	*IMPORTO*
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti		**TITOLO I - Spese correnti**	
CAT. I - Trasferimenti da parte dello Stato	38.697.999	CAT. I - Compensi ed oneri diversi per gli organi istituzionali	3.119.718
CAT. I I- Vendita di beni e servizi	161.946	CAT.II -Spese di rappresentanza e trattamento di missione ai componenti degli organi collegiali	500.000
CAT. III - Redditi patrimoniali	191.501	CAT.III - Segreteriato generale	180
TOTALE TITOLO I	**39.051.446**	CAT. IV - Servizio Giuridico	109.165
		CAT. V - Servizio risorse umane e finanziarie	33.093.791
		CAT. VI - Servizio relazioni esterne e rapporti con la stampa	352.265
		CAT. VII - Servizio relazioni istituzionali	636.443
		Cat. VIII - Servizio relazioni comunitarie e internazionali	23.980
		CAT. IX - Dipartimento regolamentazione	2.163.000
		CAT. X - Dipartimento vigilanza e controllo	1.106.896
		CAT. XI - Dipartimento garanzie e contenzioso	128.146
		CAT. XII - Servizio tecnologie	0
		CAT. XIII - Servizio analisi economiche e di mercato	508.122
		CAT. XIV - Ufficio studi statistici, documentazioni e pubblicaziioni	123.224
		CAT. XVII - Somme non attribuibili	0
		TOTALE TITOLO I°	**41.864.930**
TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI (A)	**39.051.446**	**TOTALE SPESE CORRENTI (B)**	**41.864.930**

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI - CONTO DELLE RENDITE E DELLE SPESE ANNO 2003

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ENTRATE	*IMPORTO*	SPESA	*IMPORTO*
		AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
		AUTOMEZZI, MOBILI E MACCHINE	486.533
		Accantonamento liuidazione	
		Accantonamento di liquidazione	1.341.744
TOTALE ENTRATE PARTE SECONDA (C)	**0**	**TOTALE PARTE SPESA SECONDA (D)**	**1.828.277**
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+C)	**39.051.446**	**TOTALE GENERALESPESA (B+D)**	**43.693.207**
DISAVANZO ECONOMICO	**4.641.761**	**AVANZO ECONOMICO**	**0**
TOTALE A PAREGGIO	**43.693.207**	**TOTALE A PAREGGIO**	**43.693.207**

Allegato 4 alla delibera
n.201/04/CONS

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI -
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2003

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
N.	DESCRIZIONE	CONSISTENZE AL 31/12/2003	N.	DESCRIZIONE	CONSISTENZE AL 31/12/2003
	DISPONIBILITA' LIQUIDE			***RESIDUI PASSIVI***	
1	CASSE	24.942.160	1	DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI	15.109.814
	TOTALE	**24.942.160**			
	RESIDUI ATTIVI			TOTALE	**15.109.814**
2	CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI	6.261.060		***POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO***	
	TOTALE	**6.261.060**	2	FONDO AMM. AUTOMEZZI, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2.567.423
			3	**Fondo liquidazione**	4.058.343
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			TOTALE	**6.625.766**
3	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	4.424.055			
	TOTALE	**4.424.055**			
	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
4	COSTI PLURIENNALI DIVERSI	441.275			
	TOTALE	**441.275**			
	ACCANTONAMENTI				
5	FONDI SPECIALI	423.102			
	TOTALE	**423.102**			
	TOTALE ATTIVITA'	**36.491.652**		**TOTALE PASSIVITA'**	**21.735.580**
				PATRIMONIO NETTO	**14.756.072**
TOTALE A PAREGGIO		**36.491.652**	***TOTALE A PAREGGIO***		**36.491.652**

04A07826

CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE

DETERMINAZIONE 13 luglio 2004.

Regolamento del personale. (Determinazione n. 2).

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, «Istituzione dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che all'art. 9, comma 2, prevede che il Consorzio per area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste operi sulla base di regolamenti per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visti l'art. 8, comma 4, e gli ivi richiamati commi 9 e 10 dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, che prevedono che i regolamenti approvati dall'organo competente siano trasmessi al Ministero per il controllo di legittimità e di merito e che, in assenza di rilievi nel termine perentorio di sessanta giorni, gli stessi debbano essere emanati dagli enti;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del Consorzio di data 13 maggio 2003, n. 29, con la quale veniva approvato il «Regolamento del personale» del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;

Vista la nota di data 29 maggio 2003, prot. n. CDA/LV/2889, con la quale la citata deliberazione veniva trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i controlli di legittimità e di merito;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di data 4 luglio 2003, prot. 749, con la quale veniva indicata l'opportunità di redigere nuovamente il regolamento con riferimento alla nuova disciplina dettata dal decreto legislativo n. 127/2003;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del Consorzio di data 16 dicembre 2003, n. 53, con la quale veniva approvato il nuovo testo del «Regolamento del personale» con le modifiche dettate dalla disciplina del decreto legislativo n. 127/2003 così come richiesto dal MIUR;

Vista la nota di data 17 dicembre 2003, prot. n. CDA/LV/7302, con la quale la citata deliberazione veniva trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i controlli di legittimità e di merito;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di data 17 febbraio 2004 con la quale si richiedeva la revisione dei testi degli articoli 1, 3,10, 14 e 18 del regolamento del personale;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del Consorzio di data 30 marzo 2004, n. 11, con la quale veniva approvato il «Regolamento del personale» del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, con le modifiche richieste dal MIUR;

Vista la nota di data 1º aprile 2004 (prot. n. CDA/LV/1747), con la quale la citata deliberazione veniva trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al quale risulta pervenuta in data 8 aprile 2004, per cui il silenzio assenso previsto dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, risulta essersi prodotto alla data dell'8 giugno 2004;

Vista la nota di data 6 maggio 2004 (prot. n. CDA/LV/2509) con la quale si ritrasmetteva il testo del Regolamento del personale al MIUR contenente la correzione di un refuso all'art. 1 comma 4, come richiesto dallo stesso Ministero con propria nota di data 17 febbraio 2004, la quale risultava pervenuta al Ministero stesso in data 13 maggio 2004, per cui il silenzio assenso previsto dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, risulta essersi prodotto alla data del 13 luglio 2004;

EMANA:

il seguente regolamento

CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE

REGOLAMENTO DEL PERSONALE

TITOLO I

Principi generali

Art. 1.

Ambito di applicazione e competenza

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 14 dello statuto e nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure di accesso ai profili professionali di ricercatore e tecnologo dei livelli I, II e III, funzionario di amministrazione, collaboratore tecnico enti di ricerca e collaboratore di amministrazione, con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, del personale dipendente del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, d'ora innanzi denominato «il Consorzio».

2. Per l'accesso al profilo di dirigente amministrativo si applica la normativa generale in vigore per le amministrazioni pubbliche in materia.

3. Per l'accesso ai profili di operatore e di ausiliario si procede secondo quanto indicato alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001.

4. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Consorzio è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare anche cittadini stranieri se in possesso dei requisiti richiesti.

5. Il rapporto di lavoro alle dipendenze del Consorzio si instaura mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro, ai sensi della normativa in vigore.

6. Le attività disciplinate dal presente regolamento, ove non diversamente stabilito, sono attribuite alla competenza del direttore generale, che ha facoltà di delegarle ai sensi dell'art. 11 dello statuto del Consorzio.

Art. 2.

Programmazione del fabbisogno di personale

1. Il Consorzio procede alle assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato e determinato sulla base del piano triennale di attività, comprendente la programmazione triennale di fabbisogno di personale, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, deliberato annualmente dal consiglio d'amministrazione e approvato dal Ministero vigilante.

2. Nell'ambito del piano triennale di cui al comma precedente, il consiglio d'amministrazione, nel programmare l'attività temporanea del Consorzio, prevede anche l'assunzione del relativo personale ed autorizza l'iscrizione a bilancio delle occorrenti risorse.

3. Nel caso in cui nel corso dell'anno sopraggiungessero esigenze straordinarie non previste in sede di programmazione triennale, il consiglio d'amministrazione, nell'autorizzare l'attività straordinaria, modifica anche la programmazione delle assunzioni a termine e rende disponibili le eventuali ulteriori risorse finanziarie occorrenti. La relativa deliberazione viene inviata al Ministero vigilante per l'approvazione. Qualora dovessero essere assegnati al Consorzio in corso d'anno fondi dedicati allo svolgimento di progetti specifici, ovvero derivanti da sponsorizzazione o contratti con le imprese, il Consorzio avrà facoltà di operare le assunzioni con contratto a tempo determinato finalizzato all'esecuzione dei progetti o servizi specificamente finanziati o sponsorizzati anche al di fuori della programmazione triennale. In questo caso, il Consorzio provvederà a trasmettere al Ministero vigilante l'aggiornamento delle assunzioni operate.

4. Il Consorzio ha facoltà di avvalersi anche delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 3.

Norme applicabili a tutte le procedure selettive

1. Alla selezione del personale provvedono commissioni esaminatrici, nominate dal direttore generale, la cui composizione è specificata negli articoli seguenti. Le commissioni esaminatrici sono assistite nello svolgimento dei propri lavori da un segretario, nominato dal direttore generale tra i dipendenti del Consorzio con profilo non inferiore a collaboratore.

2. Ai membri delle commissioni esaminatrici previste dal presente regolamento, al segretario e all'eventuale personale addetto alla vigilanza viene erogato un compenso previsto da apposita deliberazione del consiglio d'amministrazione o, in mancanza di determinazione in merito, quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, aumentato della percentuale massima prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri medesimo.

3. I bandi di concorso e gli avvisi di selezione di cui agli articoli successivi sono adottati con disposizione del direttore generale, che nomina contestualmente il responsabile del procedimento.

4. Il direttore generale approva le graduatorie finali delle procedure selettive.

Art. 4.

Aree scientifiche e settori tecnologici

1. Ai fini dell'assunzione di ricercatori e tecnologi, il consiglio di amministrazione individua e revisiona periodicamente le aree scientifiche e i settori tecnologici di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, sulla base dei criteri generali determinati dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca scientifica.

TITOLO II

Rapporti di lavoro a tempo indeterminato

Art. 5.

Modalità di assunzione

1. L'assunzione di personale a tempo indeterminato avviene, in relazione al fabbisogno programmato di cui all'art. 2, con le seguenti modalità:

a) selezione pubblica, mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento del possesso delle competenze richieste dalla posizione da ricoprire e indicate nel bando di concorso;

b) chiamata diretta per figure professionali, italiane o straniere, corrispondenti ai massimo livello contrattuale del personale di ricerca, nei limiti previsti dall'art. 20, comma 2 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.

Art. 6.

Posti a concorso e bandi

1. I bandi di concorso per le posizioni da ricoprire sono approvati dal direttore generale, che ne dispone la pubblicazione, per estratto o in versione integrale, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il direttore generale può disporre anche la pubblicazione sul sito Internet del Consorzio ed, eventualmente, su uno o più quotidiani.

2. In ciascun bando devono essere indicati:

a) la modalità del concorso: per titoli, per titoli ed esame-colloquio, ovvero per titoli ed esami;

b) il profilo, il livello e il numero dei posti messi a concorso, le eventuali percentuali di riserva, con l'indicazione delle unità di posti corrispondenti;

c) l'orario di lavoro, in caso di assunzioni part-time;

d) i requisiti generali di ammissione e le eventuali deroghe;

e) il grado e il tipo di titolo di studio e gli eventuali titoli di specializzazione o di qualificazione professionale;

f) le condizioni o le cause ostative all'ammissione al concorso;

g) il numero e il tipo di prove, il punteggio attribuibile a ciascuna di esse, il programma di esame per le prove scritte e per la prova orale e il contenuto dell'eventuale prova pratica, la votazione minima da conseguire per il superamento di ciascuna prova, i limiti entro i quali si può ricorrere a procedure di preselezione e le relative modalità;

h) i titoli valutabili ed il punteggio massimo complessivo attribuibile;

i) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio ed i termini e le modalità di presentazione della documentazione che ne attesti il possesso;

j) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di ammissione e degli eventuali documenti prescritti;

k) le dichiarazioni da rendere, a pena di esclusione, nella domanda di ammissione al concorso.

3. Il bando, in relazione alle caratteristiche della posizione da ricoprire, può richiedere particolari titoli di specializzazione o qualificazione professionale, da definirsi di volta in volta, anche in base alla normativa interna del Consorzio.

4. Il bando fissa anche l'eventuale riserva di posti per il personale interno, che deve essere tale da consentire comunque un adeguato accesso dall'esterno in coerenza con la normativa vigente.

5. I bandi devono contenere un richiamo alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, nonché l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7.

Procedure di assunzione e requisiti di ammissione

1. Le selezioni si svolgono con modalità che ne garantiscano l'efficacia, l'imparzialità, la tempestività, l'economicità, la trasparenza in armonia coi principi sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di mezzi automatizzati, nonché all'adozione di meccanismi informativi e di altri strumenti atti ad accelerare le procedure.

2. I requisiti culturali e professionali e le modalità di accesso ai vari profili professionali sono quelli indicati nell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, salvo quanto indicato nel seguente art. 8.

Art. 8.

Requisiti di ammissione e modalità di accesso ai profili di ricercatore e tecnologo

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, il Consorzio procede alle assunzioni nei profili di ricercatore e tecnologo nell'ambito della aree scientifiche e settori tecnologici di cui all'art. 4, valorizzando prioritariamente, compatibilmente con il profilo oggetto di assunzione, le esperienze di ricerca effettuate all'estero, ovvero presso università o imprese.

2. Le assunzioni nei suddetti profili avvengono previo espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, da svolgersi con le seguenti modalità:

a) dirigente di ricerca: concorso pubblico nazionale per soli titoli;

b) dirigente tecnologo: concorso pubblico nazionale per titoli ed esame-colloquio;

c) primo ricercatore: concorso pubblico nazionale per titoli ed esame-colloquio;

d) primo tecnologo: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami;

e) ricercatore: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami;

f) tecnologo: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami;

3. I requisiti necessari per accedere ai concorsi per il primo e secondo livello dei profili di ricercatore e di tecnologo sono:

a) per i dirigenti di ricerca: nessun requisito specifico. La commissione giudicatrice effettuerà l'esame sulla base dei curricula e dei titoli scientifici;

b) per i dirigenti tecnologi: diploma di laurea conseguito sulla base dell ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nel seguito indicato come «diploma di laurea del vecchio ordinamento», o laurea specialistica, e almeno dodici anni di specifica esperienza professionale;

c) per i primi ricercatori: diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica;

d) per i primi tecnologi: diploma di laurea del vecchio ordinamento, o laurea specialistica, e almeno otto anni di specifica esperienza professionale;

4. Nei casi previsti dal comma 3, lettera *b)* e *d)*, l'accertamento della specifica esperienza professionale è rimesso alla commissione giudicatrice del concorso.

5. I requisiti necessari per accedere ai concorsi per il livello iniziale del profilo di ricercatore e tecnologo, sono: «diploma di laurea del vecchio ordinamento», o laurea specialistica, e, inoltre, alternativamente:

a) essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando;

b) aver svolto per un triennio attività di ricerca o attività tecnologica presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati corrispondente alla professionalità richiesta per la posizione da ricoprire, con valutazione finale delle attività;

c) aver svolto per un triennio attività di ricerca o attività tecnologica presso il Consorzio nell'ambito di contratti di lavoro a termine, stipulati anche nei casi previsti dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, con chiamata diretta, con valutazione finale delle attività;

d) aver svolto per un triennio attività di ricerca scientifica o tecnologica nell'ambito di assegni di ricerca banditi dal Consorzio ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale delle attività.

6. La valutazione finale prevista dalle lettera *c)* e *d)* del comma 4 del presente articolo verrà operata da apposita commissione composta da tre membri dotati della necessaria competenza, nominati dal direttore generale del Consorzio. La commissione opererà la verifica dell'attività svolta sulla base di una relazione predisposta dal candidato, confermata dal dirigente responsabile, ed esprimerà giudizio finale sulla stessa.

7. Qualora, nei casi previsti dalla lettera *b)* del comma 4 del presente articolo, la valutazione finale non sia stata effettuata presso l'istituzione ove l'attività è stata svolta, il giudizio finale sarà operato dalla commissione di cui al precedente comma 5, sulla base della relazione ivi prevista.

8. Potrà essere altresì richiesto dalle funzioni da svolgere il superamento dell'esame di Stato e/o l'iscrizione all'albo professionale.

Art. 9.

Esclusioni

1. I provvedimenti di esclusione dal concorso dei candidati sono adottati in qualsiasi momento dal direttore generale del Consorzio. Nel caso previsto dall'art. 8, comma 4, l'esclusione del direttore generale consegue alla valutazione operata dalla commissione giudicatrice.

Art. 10.

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici, nominate con provvedimento del direttore generale, sono composte da esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti del Consorzio o di altra istituzione od ente di ricerca e sperimentazione, tra docenti universitari, ovvero tra altri estranei al Consorzio, di comprovata esperienza tecnico-scientifica. Non possono farne parte componenti degli organi deliberanti del Consorzio, ovvero soggetti che ricoprano cariche politiche o siano rappresentanti delle confederazioni ed associazioni sindacali o professionali.

2. Le commissioni sono composte da un presidente e da un numero di membri, da due a quattro, secondo le prescrizioni del bando in relazione alle prove d'esame. Ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne. Le commissioni dei concorsi nei profili e livelli di cui alla successiva lettera a devono essere costituite in maggioranza da componenti esterni all'Ente. La commissione è assistita da un segretario, che provvede alla verbalizzazione dei lavori e alle comunicazioni ai candidati.

3. Le commissioni sono presiedute da personalità di riconosciuta competenza nelle materie cui il concorso si riferisce, e che rivesta una delle seguenti qualifiche:

a) per i concorsi a posti nei livelli di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnolgo, da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'Ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale;

b) per i concorsi a posti dei profili di funzionario di amministrazione, collaboratore di amministrazione, collaboratore tecnico enti ricerca: le medesime qualifiche di cui al punto *a)*, ovvero dipendente del Consorzio o di altra istituzione od ente di ricerca e sperimentazione con profilo di dirigente amministrativo o di tecnologo.

Art. 11.

Svolgimento delle prove - Diario

1. Il diario delle prove scritte è reso noto ai singoli candidati ammessi al concorso con un preavviso non inferiore a quindici giorni rispetto alle date fissate per lo svolgimento delle prove stesse. Il bando può prevedere che il diario delle prove d'esame sia comunicato mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove precedentemente sostenute. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Art. 12.

Concorsi per titoli

1. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso e devono essere documentati, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilità, secondo le modalità indicate nel bando di concorso, in ossequio alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nel bando di concorso sono indicati i titoli valutabili ed i criteri generali per la formulazione del giudizio di valutazione.

3. La procedura concorsuale si conclude con una relazione della commissione esaminatrice, contenente i giudizi complessivi sui singoli candidati, in base ai quali la commissione stessa propone i vincitori.

Art. 13.

Concorsi per titoli ed esame-colloquio

1. Il concorso per titoli ed esame-colloquio si svolge secondo la seguente procedura:

a) l'accertamento del possesso della specifica esperienza professionale prevista dalle norme vigenti in materia quale requisito di accesso ai concorsi per il profilo di dirigente tecnologo, è demandata al giudizio della commissione esaminatrice;

b) la valutazione dei titoli richiesti dal bando di concorso viene effettuata in base ai commi 1 e 2 del precedente art. 13;

c) sono ammessi a sostenere l'esame-colloquio i soli candidati per i quali nella valutazione dei titoli sia espresso dalla commissione esaminatrice un giudizio favorevole, in relazione alla professionalità e alla capacità tecnica richieste per le posizioni messe a concorso;

d) la procedura concorsuale si conclude con una relazione della commissione esaminatrice, contenente i giudizi complessivi sui singoli candidati, in base ai quali la commissione stessa propone i vincitori.

Art. 14.

Concorsi per titoli ed esami

1. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso e devono essere documentati, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilità, secondo le modalità indicate nel bando di concorso, in ossequio alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nel bando di concorso sono indicati i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile. Tale punteggio non può in ogni caso essere stabilito in misura superiore ad 1/3 del punteggio complessivo.

3. La commissione di concorso opera l'individuazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli prima che si proceda alla correzione degli elaborati costituenti le prove scritte. La commissione di concorso provvede alla valutazione dei titoli, sulla base dei criteri generali precedentemente individuati, dopo la valutazione dei temi scritti e soltanto in relazione ai titoli presentati dai candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove scritte. Allo scopo di assicurare l'esame imparziale dei titoli e ad economia di tempo, la commissione può procedere all'attribuzione del punteggio riservato ai titoli, identificando preliminarmente gli elaborati dei candidati non idonei alle prove scritte e, successivamente, valutando solo i titoli presentati dai candidati risultati idonei; una volta attribuito il relativo punteggio, la commissione provvede all'identificazione degli elaborati presentati dai candidati risultati idonei, aprendo le buste contenenti le loro generalità.

4. Le prove di esame consistono in due prove scritte e in una prova orale, all'interno della quale si provvederà anche all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e di almeno una lingua straniera, secondo le indicazioni del bando. Una delle due prove scritte può essere a contenuto teorico-pratico.

5. Nei concorsi a posti per i profili di collaboratore tecnico enti di ricerca e di collaboratore di amministrazione, la prova a contenuto teorico-pratico può essere sostituita da una prova pratica attitudinale con riferimento alle attività che i candidati sono chiamati a svolgere. Per lo svolgimento della prova pratica, le norme vigenti in materia di espletamento delle prove scritte si applicano in quanto compatibili con la particolare natura della prova ed il contenuto della medesima.

6. I voti relativi alla valutazione delle prove sono espressi, di norma, in centesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta, una votazione di almeno 70/100 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie indicate nel bando di concorso e si intende superato quando sia riportata una votazione di almeno 70/100 o equivalente.

7. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte o, nei casi previsti dal comma 5, nella prova scritta e nella prova pratica attitudinale, con la votazione conseguita nel colloquio.

8. Il bando può prevedere che le prove di esame consistano in un unica prova scritta, a contenuto teorico o teorico-pratico, e in una prova orale. Nei casi previsti dal comma 5 il bando può prevedere che le prove di esame consistano in un'unica prova, teorica, teorico-pratica o pratica attitudinale, e in una prova orale.

9. Nel caso previsto dal comma 8, i voti relativi alla valutazione delle prove sono espressi, di norma, in centesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta o, nel caso previsto dal comma 5, nella prova pratica attitudinale, una votazione di almeno 70/100 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie indicate nel bando di concorso e si intende superato quando sia riportata una votazione di almeno 70/100 o equivalente. Il punteggio finale è dato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, o nel caso previsto dal comma 5, del voto conseguito nella prova pratica attitudinale, con la votazione conseguita nel colloquio.

Art. 15.

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa in materia di assunzione di personale in ruolo nel pubblico impiego, anche con riguardo alle seguenti materie:

a) i requisiti generali di ammissione;

b) i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina;

c) i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

d) la cessazione dall'incarico di componente della commissione esaminatrice; *e)* gli adempimenti della commissione esaminatrice;

f) gli adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte;

g) gli adempimenti della commissione e dei concorrenti al termine delle prove scritte.

TITOLO III

Rapporti di lavoro a termine

Art. 16.

Criteri generali

1. Nei rapporti di lavoro a termine si applica la disciplina prevista dal codice civile, dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, dalla normativa relativa agli enti di ricerca, in quanto applicabile al Consorzio, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Alle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato si applicano, in quanto compatibili col rapporto a termine e non diversamente regolamentate dal presente titolo, le disposizioni di cui al titolo precedente. Il Consorzio ha comunque facoltà di procedere all'assunzione mediante selezione pubblica per solo esame colloquio o per soli esami.

3. Il Consorzio può assumere personale a termine entro i limiti quantitativi previsti dai contratti collettivi, ai sensi dell'art. 10, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

4. Il Consorzio può assumere personale a termine in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, al di fuori del limite di cui al comma precedente e della programmazione del fabbisogno di personale di cui all'art. 2.

5. Il Consorzio può procedere alla stipula di un contratto a termine alla conclusione di un contratto di formazione e lavoro, previa valutazione favorevole da parte del responsabile della formazione dei risultati conseguiti dal dipendente e autorizzazione del consiglio d'amministrazione, anche in sede di programmazione triennale.

Art. 17.

Bando e commissione di selezione

1. L'assunzione del personale a termine avviene, con esclusione del personale di cui all'art. 16, comma 5, all'art. 19, all'art. 20 comma 3 e all'art. 21, ultimo periodo, mediante selezione pubblica nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente regolamento.

2. Le selezioni sono avviate con bando di selezione, approvato dal direttore generale e pubblicato in versione integrale sul sito Internet del Consorzio e, per estratto, su almeno un quotidiano avente diffusione nazionale o regionale, nel quale sono determinati il numero delle posizioni messe a selezione e i corrispondenti profili professionali, il termine del contratto, i requisiti dei candidati, le prove d'esame, gli eventuali titoli valutabili e quant'altro occorra allo scopo.

3. Le prove di selezione sono affidate a commissioni di selezione appositamente nominate con provvedimento del direttore generale. Le commissioni possono essere composte integralmente da membri interni dotati delle necessarie competenze.

Art. 18.

Trattamento economico e normativo

1. Il trattamento economico e normativo dei dipendenti con contratto di lavoro a termine è stabilito dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 19.

Contratti per progetti di ricerca con chiamata diretta

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca, il Consorzio, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico è rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.

Art. 20.

Contratti a termine per esigenze temporanee connesse ad attività finanziate da terzi

1. Il Consorzio ha facoltà di assumere personale a termine, anche oltre il limite previsto dall'art. 16, comma 3, per esigenze temporanee connesse ad attività finanziate da terzi.

2. I contratti hanno una durata pari à quella strettamente necessaria per il soddisfacimento delle esigenze preventivamente definite dal consiglio d'amministra-

zione. Detti contratti possono essere prorogati qualora le predette esigenze si protraggano e subordinatamente alla persistenza del relativo finanziamento.

3. I contratti di cui al comma 1 sono stipulati previa selezione pubblica, in base alla normativa del presente titolo.

Art. 21.

Personale dirigente

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 del presente regolamento, il Consorzio può procede all'assunzione di personale dirigente, appartenente al profilo amministrativo, di ricercatore o di tecnologo, nel rispetto dei principi e dei limiti di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. Entro i predetti limiti il Consorzio ha facoltà di procedere all'assunzione, con contratto di lavoro a termine di durata non superiore ai cinque anni rinnovabile, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Trieste, 13 luglio 2004

Il presidente: PEDICCHIO

04A07588

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 3 agosto 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2022
Yen giapponese	133,23
Corona danese	7,4360
Lira Sterlina	0,66070
Corona svedese	9,2092
Franco svizzero	1,5413
Corona islandese	86,30
Corona norvegese	8,4260
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57950
Corona ceca	31,747
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6532
Lira maltese	0,4246
Zloty polacco	4,4190
Leu romeno	41100
Tallero sloveno	240,0000
Corona slovacca	40,075
Lira turca	1775300
Dollaro australiano	1,7183
Dollaro canadese	1,6042
Dollaro di Hong Kong	9,3770
Dollaro neozelandese	1,8832
Dollaro di Singapore	2,0685
Won sudcoreano	1400,68
Rand sudafricano	7,6072

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A08151

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xylocaina»

Estratto decreto n. 331 del 20 luglio 2004

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale XYLOCAINA, rilasciata alla società Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio - Milano, Palazzo Volta - via F. Sforza, cap. 20080, codice fiscale n. 00735390155, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione: «5% pomata» 1 tubo da 20 g (codice A.I.C. n. 004535035) viene autorizzata la confezione: «5% unguento» tubo da 35 g (codice A.I.C. n. 004535201).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5 % unguento» tubo da 35 g;

A.I.C. n. 004535201 (in base 10), 04BDX1 (in base 32);

forma farmaceutica: unguento;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Astrazeneca Liquid Production Sweden stabilimento sito in Karlskoga (Svezia), Bjorkbornsvagen, Karlskoga (produzione + confezionamento + controllo).

Composizione: 100 g di unguento contengono:

principio attivo: lidocaina 5 g;

eccipienti: polietilenglicole 1500 53 g; polietilenglicole 3350 15 g; glicole propilenico 25 g; acqua depurata 2 g.

Indicazioni terapeutiche: anestetico della cute e delle mucose accessibili del cavo orale. Per il trattamento sintomatico del dolore in caso di lesioni minori della pelle (abrasioni, piccole ustioni, etc.). Prurito localizzato (anorettale, etc.).

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 004535035 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A07939

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina FG»

Estratto decreto A.I.C. n. 332 del 26 luglio 2004

Medicinale: GENTAMICINA FG.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società FG S.r.l, con sede in via San Rocco, 6, Episcopia, Potenza, con codice fiscale n. 01444240764.

Confezione A.I.C. n. 036130019 - «0,1% crema» tubo da 30 g.

È ora trasferita alla società: Merck Generics Italia S.p.a., con sede in via Aquileia, 35, Cinisello Balsamo, Milano, con codice fiscale n. 13179250157.

Con conseguente variazione della denominazione in: Gentamicina Merck Generics.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07942

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenium»

Estratto decreto A.I.C. n. 333 del 26 luglio 2004

Medicinale: ATENIUM.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Monteresearch S.r.l., con sede in viale Vittorio Veneto, 4, Milano, con codice fiscale n. 12305360153.

Confezioni:

A.I.C. n. 034069017 - «100 mg + 25 mg compresse» 28 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 034069029 - «50 mg + 12,5 mg compresse» 28 compresse (sospesa).

È ora trasferita alla società: Merck Generics Italia S.p.a., con sede in via Aquileia, 35, Cinisello Balsamo, Milano, con codice fiscale n. 13179250157.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07945

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo I.G.»

Estratto decreto n. 334 del 26 luglio 2004

Medicinale: PARACETAMOLO I.G.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe, con sede in via S. Rocco, 6, Episcopia, Potenza, con codice fiscale RNNGPP56AO4D414M.

Confezione A.I.C. n. 035781018 - «2,4 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 120 ml.

È ora trasferita alla società: Merck Generics Italia S.p.a., con sede in via Aquileia, 35, Cinisello Balsamo, Milano, con codice fiscale n. 13179250157.

Con conseguente variazione della denominazione in: Paracetamolo Merck Generics.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07947

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Yovis»

Estratto decreto n. 335 del 26 luglio 2004

Medicinale: YOVIS.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto Italiano Fermenti S.p.a., con sede in via San Vittore al Teatro, 1, Milano, con codice fiscale n. 00714700150.

Confezione:

A.I.C. n. 029305012 - «1 g granulato per sospensione orale» 10 bustine;

A.I.C. n. 029305024 - «250 mg capsule rigide» 20 capsule rigide (sospesa);

A.I.C. n. 029305036 - «250 mg granulato per sospensione orale» 10 bustine.

È ora trasferita alla società: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., con sede in viale Shakespeare, 47, Roma, con codice fiscale n. 00410650584.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07948

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isiflu V»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 672 del 1º luglio 2004

Medicinale: ISIFLU V.

Titolare A.I.C.: Istituto Sieroterapico Berna S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona, 39, cap 22100, Italia, codice fiscale n. 00190430132.

Variazione A.I.C.: 36ª modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura di forme farmaceutiche sterili e medicinali biologici.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

modifica della dimensione dell'ago da: 23 g e 1" o 0.6 mm × 25 mm, a: 25 g e 5/8" o 0.5 mm × 16 mm, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034653030/M - 1 siringa preriempita con ago fisso;

A.I.C. n. 034653042/M - 10 siringhe preriempite con ago fisso.

È inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, sopraindicate:

da A.I.C. n. 034653030/M - 1 siringa preriempita con ago fisso, a A.I.C. n. 034653030/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita con ago;

da A.I.C. n. 034653042/M - 10 siringhe preriempite con ago fisso, a A.I.C. n. 034653042/M - sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite con ago.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07941

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Inflexal V»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 673 del 1º luglio 2004

Medicinale: INFLEXAL V.

Titolare A.I.C.: Istituto Sieroterapico Berna S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona, 39, cap 22100, codice fiscale n. 00190430132.

Variazione A.I.C.: 36ª modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura di forme farmaceutiche sterili e medicinali biologici.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

modifica della dimensione dell'ago da: 23 g e 1" o 0,6 mm ×25 mm, a: 25 g e 5/8" o 0,5 mm × 16 mm, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033658055/m - 1 siringa preriempita con ago fisso;

A.I.C. n. 033658067/m - 10 siringhe preriempite con ago fisso.

È inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, sopraindicate:

A.I.C. n. 033658055/m - 1 siringa preriempita con ago fisso, varia in A.I.C. n. 033658055/m - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita con ago per uso intramuscolare o sottocutaneo.

A.I.C. n. 033658067/m - 10 siringhe preriempite con ago fisso, varia in A.I.C. n. 033658067/m - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite con ago per uso intramuscolare o sottocutaneo;

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07946

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Focusvax»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 674 del 1º luglio 2004

Medicinale: FOCUSVAX.

Titolare A.I.C.: Istituto Sieroterapico Berna S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona, 39, cap. 22100, Italia, codice fiscale n. 00190430132.

Variazione A.I.C.: 36ª modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura di forme farmaceutiche sterili e medicinali biologici.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

modifica della dimensione dell'ago:

da: 23 G E 1" o 0,6 mm × 25 mm,

a: 25 G E 5/8" o 0,5 mm × 16 mm,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035093032/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita con ago fisso;

A.I.C. n. 035093044/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite con ago fisso.

È inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, sopraindicate:

da A.I.C. n. 035093032/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita con ago fisso;

a A.I.C. n. 035093032/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita con ago;

da A.I.C. n. 035093044/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite con ago fisso;

a A.I.C. n. 035093044/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite con ago.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07940

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tora Dol»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 745 del 15 luglio 2004

Medicinale: TORA DOL.

Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Civitali, 1, cap. 20148, Italia, codice fiscale n. 00748210150.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027253069 - «2% gocce orali, soluzione» flacone 10 ml varia a :«20 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml;

A.I.C. n. 027253018 - «10» im iv 6 fiale 10 mg varia a: «10 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale;

A.I.C. n. 027253020 - im iv 3 fiale 30 mg varia a: « 30 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale;

A.I.C. n. 027253032 - 10 compresse rivestite 10 mg varia a: «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07938

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iomeron»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 746 del 15 luglio 2004

Medicinale: IOMERON.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Egidio Folli, 50, c.a.p. 20134, Italia, codice fiscale n. 00825120157.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028282010 - «250 soluzione iniettabile» fiala vetro tipo I 10 ml varia a: «250 mg/ml soluzione iniettabile» fiala vetro tipo I 10 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282022 - «300 soluzione iniettabile» fiala vetro tipo I 10 ml varia a: «300 mg/ml soluzione iniettabile» fiala vetro tipo I 10 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282034 - «300 soluzione iniettabile» fiala vetro tipo I 20 ml varia a: «300 mg/ml soluzione iniettabile» fiala vetro tipo I 20 ml;

A.I.C. n. 028282046 - «350 soluzione iniettabile» fiala vetro tipo I 20 ml varia a: «350 mg/ml soluzione iniettabile» fiala vetro tipo I 20 ml;

A.I.C. n. 028282059 - «300 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 30 ml varia a: «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 30 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282061 - «350 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 30 ml varia a: «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 30 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282073 - «400 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 30 ml varia a: «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 30 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282085 - «150 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 50 ml varia a: «150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 50 ml;

A.I.C. n. 028282097 - «200 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 50 ml varia a: «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 50 ml;

A.I.C. n. 028282109 - «250 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 50 ml varia a: «250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 50 ml;

A.I.C. n. 028282111 - «300 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 50 ml varia a: «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 50 ml;

A.I.C. n. 028282123 - «350 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 50 ml varia a: «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 50 ml;

A.I.C. n. 028282135 - «400 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 50 ml varia a: «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 50 ml;

A.I.C. n. 028282147 - «150 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 75 ml varia a: «150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 75 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282150 - «200 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 75 ml varia a: «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 75 ml;

A.I.C. n. 028282162 - «250 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 75 ml varia a: «250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 75 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282174 - «300 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 75 ml varia a: «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 75 ml;

A.I.C. n. 028282186 - «350 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 75 ml varia a: «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 75 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282198 - «400 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 75 ml varia a: «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 75 ml;

A.I.C. n. 028282200 - «150 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 100 ml varia a: «150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 100 ml;

A.I.C. n. 028282212 - «200 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 100 ml varia a: «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 100 ml;

A.I.C. n. 028282224 - «250 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 100 ml varia a: «250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 100 ml;

A.I.C. n. 028282236 - «300 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 100 ml varia a: «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 100 ml;

A.I.C. n. 028282248 - «350 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 100 ml varia a: «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 100 ml;

A.I.C. n. 028282251 - «400 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 100 ml varia a: «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 100 ml;

A.I.C. n. 028282263 - «150 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 150 ml varia a: «150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 150 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282275 - «200 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 150 ml varia a: «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 150 ml;

A.I.C. n. 028282287 - «250 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 150 ml varia a: «250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 150 ml;

A.I.C. n. 028282299 - «300 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 150 ml varia a: «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 150 ml;

A.I.C. n. 028282301 - «350 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 150 ml varia a: «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 150 ml;

A.I.C. n. 028282313 - «400 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 150 ml varia a: «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 150 ml;

A.I.C. n. 028282325 - «150 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 200 ml varia a: «150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 200 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282337 - «200 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 200 ml varia a: «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 200 ml;

A.I.C. n. 028282349 - «250 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 200 ml varia a: «250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 200 ml;

A.I.C. n. 028282352 - «300 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 200 ml varia a: «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 200 ml;

A.I.C. n. 028282364 - «350 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 200 ml varia a: «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 200 ml;

A.I.C. n. 028282376 - «400 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 200 ml varia a: «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 200 ml;

A.I.C. n. 028282388 - «150 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 250 ml varia a: «150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282390 - «200 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 250 ml varia a: «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282402 - «250 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 250 ml varia a: «250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 250 ml;

A.I.C. n. 028282414 - «300 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 250 ml varia a: «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282426 - «350 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 250 ml varia a: «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 250 ml;

A.I.C. n. 028282438 - «400 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 250 ml varia a: «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 250 ml;

A.I.C. n. 028282465 - «300 soluzione iniettabile» flacone 500 ml varia a: «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 028282477 - «350 soluzione iniettabile» flacone 500 ml varia a: «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 028282489 - «150 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 50 ml varia a: «150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 50 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282491 - «150 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 75 ml varia a: «150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 75 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282503 - «150 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 100 ml varia a: «150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282515 - «150 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 150 ml varia a: «150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 150 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282527 - «150 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 200 ml varia a: «150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 200 ml: (sospesa);

A.I.C. n. 028282539 - «150 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 250 ml varia a: «150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282541 - «200 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 50 ml varia a: «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 50 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282554 - «200 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 75 ml varia a: «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 75 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282566 - «200 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 100 ml varia a: «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282578 - «200 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 150 ml varia a: «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 150 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282580 - «200 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 200 ml varia a: «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 200 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282592 - «200 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 250 ml varia a: «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282604 - «250 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 50 ml varia a: «250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 50 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282616 - «250 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 75 ml varia a: «250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 75 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282628 - «250 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 100 ml varia a: «250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282630 - «250 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 150 ml varia a: «250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 150 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282642 - «250 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 200 ml varia a: «250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 200 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282655 - «250 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 250 ml varia a: «250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282667 - «300 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 30 ml varia a: «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 30 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282679 - «300 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 50 ml varia a: «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 50 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282681 - «300 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 75 ml varia a: «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 75 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282693 - «300 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 100 ml varia a: «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282705 - «300 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 150 ml varia a: «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 150 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282717 - «300 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 200 ml varia a: «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 200 ml;

A.I.C. n. 028282729 - «300 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 250 ml varia a: «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282731 - «350 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 30 ml varia a: «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 30 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282743 - «350 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 50 ml varia a: «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 50 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282756 - «350 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 75 ml varia a: «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 75 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282768 - «350 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 100 ml varia a: «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282770 - «350 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 150 ml varia a: «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 150 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282782 - «350 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 200 ml varia a: «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 200 ml;

A.I.C. n. 028282794 - «350 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 250 ml varia a: «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282806 - «400 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 30 ml varia a: «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 30 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282818 - «400 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 50 ml varia a: «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 50 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282820 - «400 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 75 ml varia a: «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 75 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282832 - «400 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 100 ml varia a: «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282844 - «400 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 150 ml varia a: «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 150 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282857 - «400 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 200 ml varia a: «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 200 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282869 - «400 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 250 ml varia a: «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 250 ml (sospesa).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «250 soluzione iniettabile» fiala vetro tipo I 10 ml (A.I.C. n. 028282010), «300 soluzione iniettabile» fiala vetro tipo I 10 ml (A.I.C. n. 028282022), «300 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 30 ml (A.I.C. n. 028282059), «350 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 30 ml (A.I.C. n. 028282061), «400 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 30 ml (A.I.C. n. 028282073), «150 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 75 ml (A.I.C. n. 028282147), «250 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 75 ml (A.I.C. n. 028282162), «350 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 75 ml (A.I.C. n. 028282186), «150 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 150 ml (A.I.C. n. 028282263), «150 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 200 ml (A.I.C. n. 028282325), «150 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 250 ml (A.I.C. n. 028282388), «200 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 250 ml (A.I.C. n. 028282390), «300 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 250 ml (A.I.C. n. 028282414), «150 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 50 ml (A.I.C. n. 028282489), «150 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 75 ml (A.I.C. n. 028282491), «150 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 100 ml (A.I.C. n. 028282503), «150 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 150 ml (A.I.C. n. 028282515), «150 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 200 ml (A.I.C. n. 028282527), «150 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 250 ml (A.I.C. n. 028282539), «200

soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 50 ml (A.I.C. n. 028282541), «200 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 75 ml (A.I.C. n. 028282554), «200 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 100 ml (A.I.C. n. 028282566), «200 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 150 ml (A.I.C. n. 028282578), «200 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 200 ml (A.I.C. n. 028282580), «200 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 250 ml (A.I.C. n. 028282592), «250 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 50 ml (A.I.C. n. 028282604), «250 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 75 ml (A.I.C. n. 028282616), «250 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 100 ml (A.I.C. n. 028282628), «250 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 150 ml (A.I.C. n. 028282630), «250 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 200 ml (A.I.C. n. 028282642), «250 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 250 ml (A.I.C. n. 028282655), «300 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 30 ml (A.I.C. n. 028282667), «300 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 50 ml (A.I.C. n. 028282679), «300 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 75 ml (A.I.C. n. 028282681), «300 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 100 ml (A.I.C. n. 028282693), 300 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 150 ml (A.I.C. n. 028282705), «300 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 250 ml (A.I.C. n. 028282729), «350 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 30 ml (A.I.C. n. 028282731), «350 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 50 ml (A.I.C. n. 028282743), «350 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 75 ml (A.I.C. n. 028282756), «350 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 100 ml (A.I.C. n. 028282768), «350 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 150 ml (A.I.C. n. 028282770), «350 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 250 ml (A.I.C. n. 028282794), «400 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 30 ml (A.I.C. n. 028282806), «400 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 50 ml (A.I.C. n. 028282818), «400 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 75 ml (A.I.C. n. 028282820), «400 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 100 ml (A.I.C. n. 028282832), «400 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 150 ml (A.I.C. n. 028282844), «400 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 200 ml (A.I.C. n. 028282857), «400 soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 250 ml (A.I.C. n. 028282869), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A07937

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Varilrix»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 747 del 20 luglio 2004

Medicinale: VARILRIX.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline Biologicals S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Rixensart, Rue De L'Institut, 89, cap B-1330, Belgio (BE).

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

«Varilrix» è indicato per l'immunizzazione attiva contro la varicella dei soggetti sani, a partire dall'età di 12 mesi.

«Varilrix» può essere utilizzato per profilassi post-esposizione, se somministrato a soggetti suscettibili esposti a varicella entro settantadue ore dal contatto, relativamente alla confezione sottoindicata: «polvere e solvente per sospensione iniettabile uso intramuscolare» 1 flacone + 1 siringa preriempita 0,5 ml.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, come di seguito indicato: A.I.C. n. 028427019 «polvere e solvente per sospensione iniettabile uso intramuscolare» 1 flacone + 1 siringa preriempita 0,5 ml varia a: «polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flacone + 1 siringa preriempita 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07944

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Psorcutan»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 750 del 20 luglio 2004

Medicinale: PSORCUTAN.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, 11, cap 20131, Italia, codice fiscale n. 00750320152.

Variazione A.I.C.: adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 028254011 - «50 mcg/g crema idrofoba» tubo 30 g varia a: «0,005% crema idrofoba» tubo da 30 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07943

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa agricola «San Rocco», in Sessa Aurunca

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa agricola «San Rocco», con sede nel comune di Sessa Aurunca, costituita in data 8 giugno 1961 con atto notaio Girfatti Federico, repertorio n. 10852, B.U.S.C. n. 295/75481, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

04A07859

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Parco dei Pini soc. coop. edilizia a r.l.», in Piedimonte Matese

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Parco dei Pini soc. coop. edilizia a r.l.», con sede nel comune di Piedimonte Matese, costituita in data 3 gennaio 1984 con atto notaio Liotti Pasquale, repertorio n. 6177, B.U.S.C. n. 2951/202338, codice fiscale n. 01377060619, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

04A07860

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Felice», in Caserta

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Felice» con sede nel comune di Caserta, costituita in data 29 novembre 1979 con atto notaio Musto Giovanbattista, repertorio n. 27459, B.U.S.C. n. 2216/173248, codice fiscale n. 00453090615, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

04A07861

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Garanzia per gli artigiani della provincia di Caserta», in Caserta.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Garanzia per gli artigiani della provincia di Caserta», con sede nel comune di Caserta, costituita in data 25 luglio 1979 con atto notaio Di Caprio Onofrio, repertorio n. 196946, B.U.S.C. n. 1855/153944, codice fiscale n. 00338240617, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

04A07862

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «CO.PA», in Casaluce

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «CO.PA», con sede nel comune di Casaluce, costituita in data 5 novembre 1993 con atto notaio Pelosi Francesco Paolo, repertorio n. 17202, B.U.S.C. n. 4613/267118, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

04A07863

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Tartaruga», in Castel Volturno

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Tartaruga», con sede nel comune di Castel Volturno, costituita in data 15 marzo 1999, con atto notaio De Donato Valentina, repertorio n. 20377, B.U.S.C. n. 5066, partita IVA 02562090619, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

04A07864

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Italia», in Cancello Arnone

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Italia», con sede nel comune di Cancello Arnone, costituita in data 26 marzo 1975, con atto notaio Mello Rella Ermanno, repertorio n. 21356, B.U.S.C. n. 1543/138206, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

04A07865

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Fieramosca», in Capua

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Fieramosca», con sede nel comune di Capua, costituita in data 28 settembre 1993, con atto notaio Marzano Maria, repertorio n. 15652, B.U.S.C. n. 4558/264788, codice fiscale n. 02105370619, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

04A07866

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Antera», in Aversa

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Antera», con sede nel comune di Aversa, costituita in data 22 maggio 1995, con atto notaio La Porta Leonardo, repertorio n. 69216, B.U.S.C. n. 4723/271293, codice fiscale n. 02237600610, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

04A07867

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Due Erre», in Carianaro

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Due Erre», con sede nel comune di Carianaro, costituita in data 18 aprile 1994, con atto notaio Pelosi Francesco Paolo, repertorio n. 18334, B.U.S.C. n. 4669/268638, codice fiscale n. 02168150619, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

04A07868

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Tele Impianti», in Riardo

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Tele Impianti», con sede nel comune di Riardo, costituita in data 16 febbraio 1989, con atto notaio Giannetti Italo, repertorio n. 1912, B.U.S.C. n. 399/241107, codice fiscale n. 01834370619, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

04A07869

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Rondine», in S. Cipriano D'Aversa

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Rondine», con sede nel comune di S. Cipriano D'Aversa, costituita in data 11 maggio 1960, con atto notaio Conte Guglielmo, repertorio n. 25749, B.U.S.C. n. 492/67732, codice fiscale n. 00157480617, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

04A07870

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Frutti e Delizie», in Aversa

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Frutti e Delizie», con sede nel comune di Aversa, costituita in data 24 gennaio 1995, con atto notaio De Rosa Ennio, repertorio 32379, B.U.S.C. n. 4698/270163, codice fiscale n. 02220670612, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

04A07871

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Stellina», in Aversa

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Stellina», con sede nel comune di Aversa, costituita in data 13 maggio 1972, con atto notaio Dongiacomo Nicola, repertorio n. 2400, B.U.S.C. n. 1156/118986, codice fiscale n. 00416490613, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

04A07872

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Azzurra 85», in S. Cipriano D'Aversa

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Azzurra 85», con sede nel comune di S. Cipriano D'Aversa, costituita in data 31 gennaio 1985, con atto notaio Ennio De Rosa, repertorio n. 8337, B.U.S.C. n. 3151/210154, codice fiscale n. 01504810613, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

04A07873

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Territorio a r.l.», in Torino

È in corso istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della società cooperativa «Territorio a r.l.», con sede legale in Torino, via Giolitti n. 24 (costituita in data 27 marzo 1998 per rogito notaio dr.ssa Grazia Prevete, R.E.A. n. 939616, pos. prov. n. 6555, partita IVA n. 07523550015), che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla Direzione provinciale del lavoro di Torino, Area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A07875

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 4013 del 16 luglio 2004 alla società Sorgente Cintola S.r.l., avente sede legale e stabilimento di produzione in via Cintola Bassa n. 55 - 50027 Strada in Chianti, Comune di Greve in Chianti (Firenze); codice fiscale e partita IVA 00517460481, è stata rilasciata l'autorizzazione all'utilizzo delle preforme fornite dalla ALPLA S.r.l. di Brembate Sopra (Bergamo) per la produzione di contenitori di PET a partire dai polimeri descritti come di seguito, per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «Cintola»:

PET Lighter C93 - INCA International;

PET Starlight E - Aussapol S.p.A.;

PET Acelan - Daehan Synthetic Fiber Co. LTD. (Korea).

La società Sorgente Cintola S.r.l. è tenuta ad eseguire, con frequenza quadrimestrale, le analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

04A07858

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401183/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€ **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.